GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MARTEDI' 8 AGOSTO — NUM. 184

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 6 agosto 1876

Collegio di Avellino — Inscritti 1581, votanti 1117. Villani Francesco 622; Serafino Soldi 479. Eletto Villani.

Collegio di Scansano — Inscritti 1235, votanti 743. Maggi avv. Isidoro 430; De Witt avv. Antonio 256. Eletto Maggi.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3260** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 17 della legge del 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª), di coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative al reclutamento dell'esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

E viste le leggi del 20 marzo 1854, n. 1676; del 19 marzo 1855, n. 680; del 12 giugno 1857, n. 2238; del 13 luglio 1857, n. 2261; del 28 luglio 1861, n. 305; del 4 agosto 1861, n. 137; del 24 agosto 1862, n. 767; dell'8 agosto 1863, n. 1391; del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *B*; del 29 marzo 1865, numero 2222; del 7 luglio 1866, n. 3062; del 27 maggio 1869, n. 5097; del 14 agosto 1870, n. 5797; del 19 luglio 1871, numero 349 (Serie 2ª); del 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª); del 6 febbraio 1872, n. 664 (Serie 2ª); del 23 giugno 1873, n. 1404 (Serie 2ª); del 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª); del 14 giugno 1874, n. 1973 (Serie 2ª); e del 7 giugno 1875, n. 2532 (Serie 2ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito rimane approvato il seguente testo:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età. Raggiunta questa età cessa qualsiasi obbligo al servizio militare, salvo per gli ufficiali il disposto del capo VI della legge 30 settembre 1873, n. 1591 (Serie 2ª).

Art. 2. I cittadini di cui nell'articolo precedente, quando non appartengono all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale, i cui obblighi di servizio ed ordinamento saranno determinati da legge speciale.

Art. 3. Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito:

1° I condannati:

a) Alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

b) Alla pena dell'ergastolo, ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del Codice penale toscano.

2° I condannati:

a) Alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro 2° del Codice penale comune.

Titolo 1°, capo 1° e 2°.
Titolo 3°, capo 2°, sezione 1ª, e capo 3°, sezione 7ª.
Titolo 4°.
Titolo 7°, articoli 422, 424 e 425.
Titolo 8°, capo 1°.
Titolo 9°, capo 2°, articoli 489, 491.
Titolo 10°, capo 2°.

b) Alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2° del Codice penale toscano.

Titolo 1°, capo 1° e 2°.
Titolo 3°, capo 3° B, articoli 169 e 194.
Titolo 5°, capo 1°, 2°, 4°, articoli 261, 262, 263 e capo 5°.
Titolo 6°, capo 1°, articoli 280, 281 e capo 2°, articolo 300.
Titolo 8°, sezione 1ª, capo 1° e sezione 2ª, capo 1° e 3°.

I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'esercito per decisione del Ministro della Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 4. Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.

CAPO II. — *Dell'obbligo di concorrere alla leva e del modo con cui è determinato e ripartito il contingente di 1ª categoria di ciascuna classe.*

Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 6. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 5 può essere ammesso a pubblico uffizio, se non prova di aver soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di avere chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Art. 7. Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero, se non ne ottiene l'autorizzazione sotto le cautele determinate dal regolamento mentovato nell'articolo 175.

Art. 8. Il contingente d'uomini di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito ed al corpo Reale fanteria marina è determinato con legge.

Gl'inscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª costituiscono la 2ª categoria.

Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto Reale in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1ª o alla 2ª categoria.

CAPO III. — *Delle persone incaricate delle operazioni della leva.*

Art. 12. Il Ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni è, in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

Art. 13. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e correzionali, in conformità del seguente art. 14, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 14. Spetta ai tribunali civili e correzionali:

1° Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 15. In ogni circondario un commissario di leva sarà incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto le varie incumbenze relative alla leva. Ve ne saranno due in quei circondari che contano una popolazione superiore a 250,000 abitanti.

Art. 16. Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani dell'esercito delegati dal Ministro della Guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di prefettura faciente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e, se occorre, anche da un medico.

Art. 17. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 175.

Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori, e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

CAPO IV. — *Della formazione delle liste di leva.*

Art. 19. Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciannovesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 20. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° I giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, ditenuti, o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune;

2° I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di avere legale domicilio in altro comune;

3° I giovani ammogliati domiciliati nel comune, sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio;

4° I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° I giovani esteri di origine, naturalizzati e domiciliati nel comune;

8° Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva, il comune ov'esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 21. I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; così pure vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre, o dal tutore.

Art. 22. La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 19, e

sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio, e per quindici giorni consecutivi, è per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 23. Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengano fatti per ommissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 24. La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino ommessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente articolo 23, fa seguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 25. Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 26. Gli inscritti menzionati nell'art. 21 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 27. Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

1° Gli ommessi inquisiti d'essersi sottratti all'inscrizione, ed assolti dai tribunali ordinari;

2° Gli ommessi in leve anteriori, di cui all'art. 35, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione;

3° Gl'inscritti della leva precedente, di cui all'art. 43.

Art. 29. Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'inscritti di leve anteriori che si trovano in una delle condizioni infra specificate:

1° Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, nei casi espressi dall'art. 94;

2° Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª o riformati in leve anteriori e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 62;

3° Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'art. 85;

4° Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 61, 64, 78, 80 e 82.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori che a tenore dell'art. 151 sono considerati rei d'essersi sottratti alla leva, nonchè gli ommessi colpevoli del reato definito dall'art. 152.

Capo V. — *Della chiamata alla leva e della convocazione del Consiglio in seduta preparatoria.*

Art. 30. Il prefetto o il sottoprefetto provvede affinchè il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca in seduta preparatoria: per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.

Art. 31. Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva.

Art. 32. Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.

Capo VI. — *Della verificazione definitiva delle liste, della estrazione e del primo esame degli inscritti.*

Art. 33. Il ff. di commissario di leva procede nel capoluogo del mandamento, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal manifesto, di cui all'articolo 32, ed in pubblica adunanza, alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un ufficiale, od in mancanza un maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, assiste il ff. di commissario di leva in queste operazioni, alle quali debbono pure convenire i sindaci del mandamento coi rispettivi segretari comunali, gl'inscritti od i loro rappresentanti.

Art. 34. Il ff. di commissario di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate, e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 35. Fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare, se a loro avviso, sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

Art. 36. Il ff. di commissario di leva compila quindi la lista di estrazione del mandamento e vi appone una numerazione progressiva.

Art. 37. I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi di lista di cui all'articolo 29, nell'ordine stabilito dall'art. 44, e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva, e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal ff. di commissario di leva in vista dell'adunanza, con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 39. Nei mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre, o dal sindaco.

Art. 40. Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto estraente.

Il prenome ed il nome di lui è scritto sulla lista d'estrazione di contro al numero toccatogli in sorte.

Art. 41. Durante l'estrazione il ff. di commissario di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di prenome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo estrasse.

Art. 42. L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta. Tuttavia nei mandamenti in cui per un considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compiere in una sola seduta l'operazione, se ne potranno impiegare altre consecutive, purchè al termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza, facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna

risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono rimandati alla prima ventura leva.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 44. Coloro che si trovano in capo di lista, provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 45. Il ff. di commissario di leva legge per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Art. 46. Terminata l'estrazione, il ff. di commissario di leva procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti che vi presero parte, come pure di quelli che, sebbene non abbiano partecipato all'estrazione, perchè collocati in capo di lista, sono tuttavia presenti all'operazione.

Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo l'ordine numerico dell'estrazione, e sono invitati a dichiarare sia personalmente, o sia per mezzo di chi fu ammesso a rappresentarli, i diritti che credono di avere alla riforma od alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Questi diritti e tutti i richiami ed eccezioni per parte dei sindaci, degli inscritti e dei loro rappresentanti, sono menzionati nella lista d'estrazione.

Art. 47. Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio militare i giovani affetti da deformità, che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità saranno descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi, e qualunque volta occorra sospetto di frode, gli inscritti sono rimandati alla decisione del Consiglio.

Art. 48. I giovani chiedenti riforma per inabilità al servizio, ai quali non sia applicabile il disposto dal precedente art. 47, sono rimandati all'esame del Consiglio, annotando sulla lista d'estrazione gli allegati motivi di riforma.

Art. 49. Sorgendo sospetto di malattie o deformità simulate o maliziosamente procurate, il ff. di commissario di leva ne fa risultare sulla lista di estrazione affinchè il Consiglio vi provveda in conformità della legge.

Art. 50. Il ff. di commissario di leva dichiara inabili al servizio gli inscritti di statura inferiore a quella prevista dall'art. 77, e rimanda gli inscritti della statura accennata nell'art. 80 al Consiglio di leva, il quale pronunzierà il rinvio dei medesimi alla prima ventura leva.

Art. 51. Le decisioni del ff. di commissario di leva alle quali ricusasse d'aderire l'ufficiale dei carabinieri Reali assistente all'operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del Consiglio di leva.

Art. 52. Immediatamente dopo l'esame degli inscritti di un mandamento il ff. di commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni da lui prese in ordine a ciascun inscritto e la sottoscrive unitamente ai sindaci dello stesso mandamento.

Art. 53. Gli inscritti sono quindi avvertiti dell'obbligo di cui all'art. 55 e che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle seguite operazioni di leva possono esporli al Consiglio al tempo dell'esame definitivo ed arruolamento.

Capo VII. — *Dell'esame definitivo e dell'arruolamento.*

Art. 54. Le Amministrazioni delle città capoluogo di circondario, ove hanno sede i Consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori relativi per la riunione dei Consigli medesimi.

Art. 55. Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire, nei giorni designati pel rispettivo mandamento, tutti indistintamente gli inscritti, meno i riformati nel primo esame dal ff. di commissario di leva e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 157.

Art. 56. All'aprirsi della prima seduta del Consiglio il ff. di commissario di leva presenta la lista di estrazione di ciascun mandamento corredata delle opportune annotazioni e dei relativi documenti.

Al Consiglio spetta di rivedere, rendere definitive, modificare od annullare le decisioni del ff. di commissario di leva.

Art. 57. Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo degl'inscritti secondo l'ordine in cui son posti sulla lista di estrazione: pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 3 e 4: delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, e li assegna alla 3ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 58. All'esame personale degl'inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici o chirurghi chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra l'esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sull'attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune, e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un inscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª o in 2ª categoria giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alle operazioni completive per provare i suoi titoli ad essere assegnato alla 3ª.

Art. 59. Gl'inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti dopo l'esame definitivo immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione ed ai diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, determina quali di essi debbono far parte del contingente di 1ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2ª e quali assegnati alla 3ª.

Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1° I capilista di cui al n° 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29; gl'inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155, 156 e 160; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio; gli studenti universitari o degli istituti assimilati di cui all'articolo 120, e gl'inscritti di cui all'art. 121;

2° I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29 e i renitenti assolti, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nell'estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

3° Gl'inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e sino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui

per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 61. Gl'inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando, ovvero sia trascorso il termine del medesimo.

Art. 62. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione definitiva dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, non vanno più soggette a revocazione, se non è che venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme, e le esenzioni ottenute con falsi documenti, o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'articolo 156, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta nell'articolo 85.

Art. 63. Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di dritti civili o di filiazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Art. 64. Qualora il giudizio di cui nell'articolo precedente venga protratto oltre il termine assegnato per le operazioni completive della leva in corso, i reclamanti saranno mandati iscrivere in capo lista della prima ventura leva in aspettazione dell'esito del giudizio, e se pel numero d'estrazione dovevano far parte della 1ª categoria vi saranno suppliti con altri inscritti.

Art. 65. Le questioni di cui nel precedente articolo 63 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contraddittorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.

Art. 66. Dopo il discarico finale dell'ultima leva i renitenti, se idonei, debbono essere arruolati in conto della leva in corso o della prima a chiamarsi.

Art. 67. Il superiore in grado ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degl'inscritti assegnati alla prima, alla seconda ed alla terza categoria.

Art. 68. È in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermità, o difetti preesistenti all'incorporazione, col far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 69. La facoltà di cui nell'articolo precedente non ha più luogo dopo la dichiarazione del discarico finale della leva.

Art. 70. Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incumbenze che gli sono affidate secondo il disposto dai precedenti articoli di questo capo.

Art. 71. Gl'inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congèdo illimitato; coloro però che fanno parte del contingente di 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 72. Gl'inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non ubbidiscono all'ordine di presentarsi al corpo sono dichiarati disertori.

Capo VIII. — *Delle operazioni completive.*

Art. 73. Il Consiglio di leva compie tutte le operazioni che fossero state protratte e fornito che abbia l'intiero contingente di 1ª categoria e riconosciuto il numero d'uomini che compongono la 2ª e la 3ª, compila l'elenco degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

Art. 74. Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva, il Ministro della Guerra provvede pel passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria di coloro che risultino in eccedenza allo stabilito contingente.

Art. 75. Qualora in qualche circondario non siansi potute compiere nel tempo prefisso tutte le operazioni della leva, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Art. 76. Terminate tutte le operazioni della leva ed avuta l'autorizzazione del Ministro della Guerra, i prefetti o sottoprefetti fanno pubblicare la dichiarazione del discarico finale.

Capo IX. — *Delle riforme.*

Art. 77. Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 78. Gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, al qual tempo risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Art. 79. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 80. Gli inscritti da cui si abbia o si superi la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non siasi raggiunta quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e non avendola neppure a quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 81. Gli inscritti residenti all'estero ed alla distanza di oltre seicento chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o sottoprefetto tra il tempo della chiamata alla leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della Guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla R. legazione ed ai Regi consolati più vicini.

Art. 82. Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio.

Art. 83. Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 84. Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 85. La riforma pronunciata prima del discarico finale non è irrevocabile, ed è riservata al Ministro della Guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

(*Continua*)

Il N.* MCCCXXIX *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento olografo del 22 novembre 1853 pubblicato dalla pretura urbana di Verona nel giorno 7 giugno 1862, con cui il fu sacerdote Carlo Zamboni istituiva eredi

di tutta la sua sostanza i poveri della Parrocchia di San Fermo Minore di Brà in Verona, designando il parroco *pro tempore* ad amministratore di questa sua beneficenza;

Vista la dimanda del parroco di San Fermo in Verona per ottenere che l'Opera pia suddetta sia costituita in Corpo morale;

Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Verona in data del 19 aprile 1876;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Opera pia istituita dal fu sacerdote Carlo Zamboni col testamento sopracitato a favore dei poveri della Parrocchia di San Fermo Minore di Brà in Verona è costituita in Corpo morale.

Art. 2. L'Amministrazione dell'Opera pia predetta è affidata al parroco *pro tempore* di San Fermo coll'obbligo di presentare lo statuto organico relativo alla Nostra sanzione nel termine di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. Nicotera.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

In udienza del 30 giugno 1876:

Ferraria Francesco, già volontario di un anno, nominato sottotenente di complemento nell'arma del genio;

Borghi Giuseppe, Cioja Pietro, Della Porta Angelo, Figari Luigi, Monasterolo Ippolito, Thunn-Hohenstein Francesco, già volontari di un anno, nominati al grado di sottotenente di complemento ed assegnati all'arma d'artiglieria.

Rettificazione.

Bacchi dottor Antonio, consigliere di 1ª classe, e non di 2ª come fu erroneamente stampato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio u. s., n. 120, traslocato con decreto Ministeriale 20 stesso mese dalla prefettura di Parma a quella di Modena.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL R. ISTITUTO DEI SORDO-MUTI DI MILANO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di maestra elementare vacante nel R. Istituto dei Sordo-Muti di Milano, coll'annuo stipendio di lire 600, oltre il vitto e l'alloggio.

Il concorso è per titoli, e durerà a tutto agosto prossimo venturo.

Le aspiranti dovranno presentare la loro domanda nel termine prestabilito al Consiglio direttivo del R. Istituto stesso (via S. Vincenzo, n. 7), colla indicazione del loro domicilio, ed allegandovi:

1. Fede di nascita;
2. Patente di maestra elementare di grado inferiore;
3. Patente d'idoneità all'insegnamento dei Sordo-Muti;
4. Attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune in cui le aspiranti ebbero l'ultima dimora;
5. Tutti quegli altri documenti che valgano a far meglio conoscere la coltura delle aspiranti e la loro pratica nell'istruire e nell'educare.

La nomina spetta al R. Ministero dell'Istruzione Pubblica dietro proposta del Consiglio direttivo predetto.

Milano dall'Ufficio del Consiglio direttivo del R. Istituto dei Sordo-Muti, il giorno 15 luglio 1876.

Il Presidente: Porro.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dell'art. 21 del Regio decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato, sarà rilasciato altro corrispondente titolo, ove non siano state fatte opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente.

Certificato num. 4935, dell'annualità di lire 1 e cent. 70, stato emesso dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Torino a favore della Chiesa Parrocchiale di Voghenza (Ferrara) per affrancamento di parte di annua prestazione dovuta al titolare Corpo morale da Antonio Santini, giusta l'atto 2 ottobre 1868, a rogito Bassi notaro in Porto Maggiore.

Firenze, 3 agosto 1876.

Il Direttore Generale
Novelli.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Lord Russel ha inviato a lord Granville la lettera che segue:

« Mio caro lord Granville. Ho lette con interesse le discussioni del Parlamento sugli affari d'Oriente ed ho letto in ispecie il discorso del signor Gladstone ed il vostro. Devo confessarvi che questi discorsi mi sembrano manchevoli di un lato serio. La discussione somigliò molto al vecchio scherzo di Joe Müller: « Tommaso che fai? — Nulla signore. — E tu Giacomo? — Io, aiuto Tommaso ». Io credo che colla nostra flotta a Besika e il nostro ambasciatore a Costantinopoli dovremmo esigere la cessazione immediata degli orrori perpetrati in Bulgaria e in altre provincie turche. Un migliaio di uomini sbarcati dalla squadra basterebbero. Se no si potrebbe mandar loro dei rinforzi. Come ultima risorsa, ove non ci riesca di impedire ai turchi di essere barbari e crudeli, potremmo allearci colla Russia onde ottenere il nostro scopo. La divisa del partito wihg è: « Libertà civile e religiosa nel mondo intero. » Io non diserterò mai una tal causa. Devotissimo *Russel.* »

La *Turquie* di Costantinopoli, a smentire le voci corse sulla salute del Sultano, pubblica una breve notizia in cui annunzia che il Sultano stesso ha ricevuto il nuovo ambasciatore a Roma, Essad bey, in udienza privata, congedandolo poi nel modo più benevolo.

Al dire d'un corrispondente da Costantinopoli della *Politische Correspondenz*, emergerebbe sempre più chiaramente che il pericolo d'una catastrofe si è dileguato e che la malattia del Sultano è cronica. Relativamente alle altre voci poste in giro di questi giorni, il corrispondente stesso scrive: " Di abdicazione non vi è nemmeno da discorrere, perchè in Oriente possono bensì avvenire dei detronizzamenti violenti, ma mai delle abdicazioni. Soltanto la morte potrebbe produrre un cambiamento nel trono. Frattanto il Sultano non è accessibile per il corpo diplomatico, perchè, dicono alla Sublime Porta, nelle attuali sue condizioni non potrebbe esporsi alla benchè minima agitazione. Anche le conferenze del Sultano col granvisir e coi ministri sono assai rare e brevi. Che del resto i nervi del Sultano siano profondamente scossi lo prova il fatto che esso si spaventa facilmente per qualunque inezia. „

Scrivono da Berlino che oltre al partito *Conservatore tedesco* costituitosi in vista delle elezioni, e del quale abbiamo parlato in altro numero, si è formato in Prussia un altro partito detto dei *Conservatori liberi* composto generalmente di alti funzionarii devoti al principe di Bismarck. Il programma che questo ultimo partito ha pubblicato nella *Post* di Berlino domanda bensì delle riforme economiche, ma dal punto di vista dei principii politici è d'un colore molto più liberale di quello del partito omonimo. Il programma si pronuncia in modo esplicito contro le usurpazioni del clero e proclama la necessità di emancipare la scuola dalla Chiesa. Questo partito, poco numeroso, ma influente per la posizione dei suoi membri, si avvicina molto al partito liberale, e se il governo nelle prossime elezioni inclinasse troppo verso la destra, presterebbe un concorso notevole ai liberali.

L'*Agenzia telegrafica russa* comunica ai giornali le seguenti notizie in data di Pietroburgo 4 agosto:

" Il movimento a Pietroburgo e in tutta la Russia a favore delle vittime della guerra prende proporzioni sempre maggiori.

" Molti medici abbandonano la loro clientela e partono per prestare le loro cure ai feriti. Delle signore di tutte le classi della società, portando la fascia della *croce rossa*, fanno collette nelle case, nelle botteghe e nelle piazze.

" Un gran numero d'impiegati hanno acconsentito ad una ritenuta sui loro stipendi a sollievo delle vittime della guerra. I commercianti ed i contadini concorrono colle loro offerte.

" A Mosca il signor Samarine, fratello del celebre pubblicista morto di recente, ha versato 300,000 franchi nelle mani dei Comitati ed è partito con sua moglie per assistere i feriti. „

Il Senato francese nella sua seduta del 4 corrente ha deliberato di mettere all'ordine del giorno del 12 di questo mese la nomina di un senatore inamovibile in sostituzione del signor Casimiro Périer. Questa deliberazione fu presa con 137 voti contro 100 ed ebbe un vero significato politico. I signori Broglie e Buffet votarono perchè la nomina in questione venisse differita alla nuova sessione. Non pare dubbio che la candidatura destinata a trionfare in questa circostanza sia quella del presidente del Consiglio, ministro della giustizia, signor Dufaure.

Il *Moniteur Universel* scrive a questo proposito: " Noi siamo convinti che se prima delle vacanze il Senato giunge a formare sul nome del signor Dufaure una vera maggioranza costituzionale, esso renderà un gran servizio al governo ed alle istituzioni. L'ingresso del signor Dufaure al Senato darà alla Camera alta un punto fisso per cui potrà essere agevolato l'accordo dei poteri pubblici e reso più esatto e più compiuto l'esperimento repubblicano. „

I giornali francesi recano il seguente telegramma da Washington 5 agosto:

" Il signor Tilden approva il programma di San Luigi; espone la necessità per il paese di dichiararsi in favore d'una riforma delle spese pubbliche, della riconciliazione completa col Sud e della ripresa dei pagamenti in moneta metallica il più presto possibile; ma attacca i repubblicani per essersi impegnati colla legge del 1875 alla ripresa dei pagamenti in moneta metallica senza aver apparecchiato il modo di attuarla. Il signor Tilden promette una ripresa graduale, e si dichiara contrario ad un secondo periodo presidenziale.

" Una lettera di Hendrich approva cordialmente il programma di San Luigi „.

L'*Osservatore Triestino* ha le seguenti notizie dalle Indie:

Della spedizione a Chelat, o piuttosto nella gola di Bolan, non si avevano più recenti notizie di quelle riportate nell'ultima nostra rivista, e ciò perchè il corriere inglese, portatore dell'ultima valigia con dispacci del maggiore Sandeman al governo delle Indie, fu attaccato vicino un luogo, chiamato Dosan, da gente della tribù di Dumba, che gli tolsero la valigia col suo importante contenuto. Un'altra versione diceva che il cavallo che portava il corriere e la valigia, approfittando d'un momento che il corriere era smontato, aveva preso la fuga. Comunque sia la cosa, pare che i dispacci del maggiore abbiano preso un'altra strada di quella di Simla, ove si trova presentemente il vicerè. Il governo era entrato in negoziazioni cogli Afridi, per assicurarsi il libero passaggio della gola di Kohat, e così si dice, era anzi disposto a pagare loro a questo intento un sussidio annuo di 12 mila rupie. Ma gli Afridi rifiutarono domandando niente meno che un sussidio annuo di 50,000 rupie, la costruzione di buone strade a spese del governo delle Indie, la restituzione del bestiame confiscato e un indennizzo per tutti i danni sofferti. Dicesi che il governo delle Indie, irritato da questa insolenza, prenderà delle misure energiche per provare agli Afridi ch'è lui che può dettare le condizioni. Si parla anzi d'una spedizione militare che avrà luogo subito cessato il gran caldo.

In mezzo a tutti i suoi imbarazzi, il governo delle Indie continua ad aumentare i mezzi di comunicazione cogli Stati vicini per sviluppare sempre più il commercio. Così leggiamo che la nuova strada attraverso Sikkim alla frontiera di Thibet è già compiuta fino a 20 miglia inglesi dalla gola di Chola. Il commercio fra Darjiling, città importante delle Indie, e il Thibet non è insignificante, nemmeno adesso che la più gran parte delle merci deve essere trasportata sulle spalle per una distanza di 56 miglia, e si crede con certezza che quando la nuova strada sarà terminata il valore di questo commercio sarà almeno raddoppiato. Presentemente la

esportazione è stimata annualmente a 1, 64, 550 rupie; e il valore delle merci importate dal Thibet a rupie 75, 060. I Thibetani vengono a comprare a Darjiling delle manifatture inglesi ed americane, del tabacco, dell'indico ed altri articoli, ed in cambio provvedono quella città di cavalli, di sale, di gioie, di the, di seta, di pecore ed altri articoli.

Il Thibet è poco popolato, ma possiede in abbondanza bestiame e prodotti minerali, sebbene, causa una superstizione popolare, le sue miniere di oro e di argento non siano state fin adesso mai realmente lavorate. Si spera, che quando la strada sarà fatta, il bestiame superfluo del Thibet, principalmente le pecore, che si dicono eccellenti, troveranno la loro strada a Darjiling, per essere scambiate contro prodotti inglesi ed indiani, e che anche il the di Darjiling troverà un mercato nel Thibet, che è il paese del mondo ove si fa il maggior consumo di the.

Con dispaccio da Napoli ci è annunziata la dolorosa notizia della morte avvenuta in quella città, nelle ore pomeridiane del giorno 6 corrente, di S. E. il comm. Giuseppe Vacca, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Torino, 7. — Ieri sera il Prefetto diede un banchetto, al quale intervennero i Ministri, le Autorità civili e militari e le Rappresentanze provinciali e municipali. Dopo un brindisi fatto dal Prefetto al Re, l'on. Depretis, ringraziando il Prefetto, riassunse tutti i suoi sentimenti in un brindisi al conte Sclopis. Questi, commosso, rispose nobilissime parole, piene di patrio affetto, fra le generali acclamazioni.

Cadice, 5. — È arrivato ed è ripartito per Genova il vapore *Europa*, della Società Lavarello.

Rio Janeiro, 27 luglio. — È partito per Marsiglia e per Genova il piroscafo *France*, della Società generale, trasportando 500 passeggeri.

Belgrado, 6. — *Dispaccio ufficiale* — Il colonnello Horwatovic difese per 5 giorni le alture di Tresibaba contro un nemico superiore in numero, ma le sue truppe, spossate dai combattimenti consecutivi, dovettero ritirarsi ed occupare le gole fra Kniazevatz e Banja.

Duemila turchi fecero, il 3 corrente, una sortita da Sienitza contro l'ala sinistra dell'esercito serbo, ma furono respinti, lasciando sul terreno 150 morti.

Londra, 7. — Il *Daily News* ha da Filippopoli, in data 31 luglio: L'inchiesta sulle atrocità commesse in Bulgaria progredisce rapidamente. Baring, segretario dell'ambasciata inglese a Costantinopoli, deve rendere conto di 60 villaggi incendiati e di 12 mila persone uccise. Molti prigionieri furono posti in libertà dopo l'arrivo dei commissari. Le pretese atrocità commesse dai bulgari sono completamente false.

A Batak si vide uno spettacolo orribile. Fino dal 12 maggio 7000 cadaveri imputridiscono al sole. Tutte le barbarie che la ferocia turca può inventare furono commesse. I ricolti marciscono abbandonati nei campi. Le famiglie trovansi nella più grande miseria e col pericolo di morire di fame.

Londra, 7. — Oggi la Borsa rimase chiusa.

Vienna, 7. — I Principi di Piemonte sono arrivati alle ore 5 e furono ricevuti dal conte di Abensperg Traun, dal generale Tiller, aiutante di campo dell'Imperatore, e dal barone Wersebe.

Berlino, 7. — L'Imperatore di Germania andrà il 12 corrente a Bayreuth, ove passerà due giorni presso il Re di Baviera. L'Imperatore assisterà alle rappresentazioni del teatro.

Belgrado, 7. — Il prefetto di Alexinatz annunzia che i turchi incendiarono la città di Kniazevatz, la quale era stata abbandonata dai serbi. Così tutti i villaggi delle due rive del Timok sono caduti in possesso dei turchi.

Costantinopoli, 7. — Il governo pagò 40,000 lire d'indennità per l'affare di Salonicco. Il governatore ed i tre comandanti andranno a Salonicco per udire la lettura delle sentenze dinanzi alle truppe.

Torino, 8, ore 1 ant. — Al banchetto offerto ai Ministri intervennero 461 persona. Il presidente Villa prende pel primo la parola. Egli accenna al discorso dell'on. Nicotera a Salerno, al programma dell'on. Depretis a Stradella, e dichiara la completa adesione dei suoi concittadini al Ministero.

L'on. Depretis esordisce ricordando commosso la vicina aula legislativa del Piemonte liberale, ove diede i primi suoi voti alla annessione del Lombardo-Veneto, quindi, assieme col conte di Cavour, appoggiò il libero scambio, la separazione fra la Chiesa e lo Stato e la proclamazione di Roma capitale, preconizzante l'unità d'Italia. Ricorda che fu elevato ad alti uffici della Camera ed accompagnò la salma del martire da Oporto. Dice che la dimostrazione odierna tende a festeggiare l'equilibrio dei partiti ed è una adesione al programma di Stradella, confermato nel Parlamento, cui nulla può aggiungere, nè togliere, nè mutare, dichiarando che sarà mantenuto.

L'on. Depretis soggiunge che spiegherà il programma dei futuri lavori legislativi in altra riunione ai suoi elettori. Rammenta la moderazione della sinistra e dice che il gabinetto è abbastanza forte per trattare gli avversari con moderazione. Accenna alle cinquanta leggi votate dopo il 18 marzo, rilevando l'importanza di alcune. Manifesta due importanti intendimenti: l'ordinamento ferroviario per modificare le tariffe dei trasporti e i trattati commerciali per difendere gli interessi e le industrie. Dichiara di non assumere l'impegno di diminuire le imposte, e soprattutto le spese dell'esercito, che è la gloria e la forza del paese, perchè sarebbe dissennato consiglio di agire altrimenti. Egli studierà un migliore riparto dei modi di esazione e spera nella riuscita, se sarà accompagnata dalla fiducia della nazione. Egli beve alla salute di Torino (*Vivi e prolungati applausi*). Il banchetto è quindi sciolto.

Versailles, 7. — La Camera dei deputati continua a discutere il bilancio della guerra.

Parigi, 7. — Un telegramma del *Journal des Débats* dice che i turchi inseguono i serbi verso Banja, che l'esercito di Leschianin trovasi assai compromesso e che corre voce che le potenze siano sul punto d'intervenire per proporre un armistizio.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Nella rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche della città di Roma, pubblicata per cura della Direzione di statistica comunale, leggiamo che, nella settimana trascorsa dal 17 al 23 luglio, sopra una popolazione di 262,428 abitanti si ebbero 18 emigrazioni, 193 immigrazioni, 24 matrimoni, 132 nascite e 160 morti.

Ove si ponga mente che negli ospedali morirono 60 persone, 14 delle quali non avevano residenza in Roma, e che fra i morti a domicilio 3 erano di passaggio nel comune, dalla cifra totale dei morti converrà detrarre i 17 non residenti e rimarranno

143 defunti, che corrispondono alla media annua di 28,3 sopra ogni 1000 abitanti della popolazione stabile.

Nella corrispondente settimana del 1875 in Roma vi erano stati 22 matrimoni, 153 nascite e 167 decessi.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio astronomico sul Campidoglio (all'altezza di metri 63,43 sul livello del mare) resulta che dal 17 al 23 luglio decorso la temperatura massima fu di 30,6 e di 16,6 la temperatura minima.

Sinistri marittimi. — La Direzione del *Bureau Veritas* di Parigi pubblica il seguente prospetto statistico dei sinistri marittimi che furono segnalati durante il mese di giugno 1876:

Navi a vela segnalate perdute. — Inglesi 24, francesi 12, norvegiane 9, tedesche 5, italiane 2, spagnuole 1, greche 1, olandesi 1, portoghesi 1, russe 1, argentine 1, e 13 di cui s'ignora la nazionalità. In questo totale di 76 navi perdute vanno comprese pure 9 navi che si suppongono perdute, perchè non se ne hanno notizie.

Navi a vapore segnalate perdute. — Furono in numero di 12, vale a dire: 3 americane, 3 inglesi, 2 francesi, 2 olandesi e 2 di bandiera ignota.

Il caldo in Ispagna. — All'*Agenzia Havas* scrivono che nell'Andalusia quest'anno fa un caldo intollerabile. Il 1° di agosto a Murcia il termometro salì fino a 65 gradi al sole ed a 48 gradi all'ombra.

La popolazione dell'Austria-Ungheria. — Attualmente, scrive il *Journal Officiel*, la popolazione della monarchia austro-ungarica è di 37,500,000 abitanti, che vanno così ripartiti a seconda delle nazionalità e delle razze a cui appartengono: Tedeschi, 9,600,000; Czechi e Slavi, 7,000,000; Magiari, 5,700,000; Ruteni e Russi, 3,200,000; Rumeni, 3,000,000; Serbi, 1,600,000; Croati, 1,500,000; Oveni, 1,300,000; Israeliti, 1,226,000; Italiani, 560,000; Zingari, 160,000; abitanti del Friuli, 54,000; Bulgari, 30,000; Ladini, 19,000; Armeni, 19,000; Albanesi, 3600; Greci e Zingari, 3300; e 25,000 appartenenti a nazionalità ed a razze diverse da quelle enumerate.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Gli ultimi bollettini delle conquiste geografiche

Eccomi costretto a dare un'altra prova di cotesta verità, che trova ancora parecchi dubbiosi, la geografia non essere tal scienza da tollerare troppo lunghe lacune. È già passato due volte il giorno indetto a codeste conversazioni geografiche ed invano mi provo e riprovo a fissare il pensiero ad un solo argomento. Vorrei parlare dei viaggi del Beccari, ed a farlo m'invita l'onore conferitogli dal comune di Firenze, che lo proclamò cittadino e gli decretò una medaglia d'oro; vorrei ricordare le imprese compiute nel paese dove si recano i nostri valorosi viaggiatori, dall'ambasceria, quasi obliata del Rocher d'Hericourt nello Scioah, al moderno viaggio di Haggenmacher tra i Somali; e il signor Corte mi addita la vergine Patagonia, dove egli medita condurre un'altra spedizione italiana. Temevo anche di dover dedicare l'attenzione all'evangelista della geografia, ad Augusto Petermann, che si buccinava morto, e colse invece l'occasione dell'Esposizione a Filadelfia per adocchiare da presso il mondo americano.

Senonchè da tutte le parti s'è progredito. I successi, ed anche le sconfitte dei pionieri della scienza ci valsero tale una preziosa messe di nuove cognizioni, che preferisco spigolare qua e là e presentare ai lettori il più bel fiore, che potrà essere anche il semenzaio di conversazioni future dedicate a speciali argomenti. Ma intanto preme seguire le grandi linee, e giova, dovendo affannarsi tra i calori dell'Africa e sui deserti dell'Asia, cercare poi il refrigerio dei ghiacci polari e dei boschi vergini delle Americhe.

Affrontiamo prima di tutto l'Africa, dove la spedizione italiana condotta dall'Antinori è già fuori dell'azione della civiltà europea ed anche, per buona sorte, della lustra di civiltà egiziana. Poco mancò non ne avessimo un litigio politico col Kedive, se pure il pericolo può dirsi ancora scongiurato. Ma procediamo per ordine. Ai 7 di marzo il marchese Antinori coi signori Martini e Chiarini e un vecchio servo lasciavano l'Italia, ed io, ultimo, stringevo loro la mano sul ponte dell'*Arabia*. Aveano commendatizie d'ogni sorta, del Re d'Italia per i sovrani d'Egitto e dello Scioah; del Papa de' cattolici per monsignor Massaja e i missionari, e di quello dei mussulmani per le regioni interne, dove si venera il nome del Profeta. E pareva che tante lettere, insieme ai voti ed agli augurii d'Italia ed alle lente preparazioni della Società geografica, dovessero spalancare questa volta all'occhio avido della scienza le porte dell'Africa interna.

Fu illusione? Il 12 di marzo, passando da Alessandria, l'Antinori fiutò già che i favori del Kedive non erano assicurati alla spedizione. E se n'avvide subito, ad Aden, dove aspettò un lungo mese quel firmano, che si seppe poi peggiore d'una derisione, ed ebbero soltanto a Zeila, dove furono ad un punto di lasciare l'impresa incominciata perchè l'Italia pensasse a sostenere il suo decoro. *Non ve ne immischiate*, s'era scritto dal Cairo ad Abu Beker, emiro di Zeila; e l'emiro assoggettò la carovana ad ogni maniera di angherie e di soprusi, la derubò, la trasse in agguato, le fece perdere una parte dei bagagli e, quel ch'è peggio, un tempo prezioso. Pure la pazienza dell'Antinori superò tutto, ed oramai la spedizione è avviata traverso il paese dei Somali; purchè riesca a passare l'Avasch prima che lo gonfino le pioggie, potrà trovare nello Scioah amicizia e protezione.

Ma intanto la Società geografica italiana si trova sugli omeri una grossa responsabilità, quella d'assicurare ai suoi valorosi Zeila, per dove si devono ricevere loro notizie, e potremmo avere stringenti domande di soccorso. Si tratta dell'esito della spedizione, forse della vita dei nostri, e non v'è tempo da perdere.

Non sarebbe forse giusto imputare al governo egiziano questa prima sventura. Perchè dovrebbe avversare una impresa italiana, mentre in suo nome si compiono nei laghi equatoriali quelle di Gessi e di Piaggia?

Romolo Gessi, da molti anni al servizio inglese, ed ora uno dei pochi luogotenenti rimasti al Gordon, ci ha fatto tenere le notizie che s'aspettavano dallo Stanley. Con 18 uomini e 12 soldati il Gessi mosse da Dufli sopra due barche verso quel punto dove si riteneva il Nilo dovesse uscire dal lago Alberto. In tutto questo corso, di più che 250 chilometri, il fiume è comodamente navigabile, e lo percorse in 12 giorni. Trovò il lago assai burrascoso e non potè approdare a Magungo come ne aveva gli ordini, se non dopo essere stato per parecchi giorni quasi in balìa delle furiose tempeste che agi-

tavano il lago. Girò poi la costa tutto intorno, meravigliando delle acque maremmose seminate di *ambasci*, arboscelli più leggieri del sovero, che lo chiudono a mezzodì. Così ci assicura che il lago è meno ampio di quanto segnarono le carte, non più lungo di 225 chilometri, e largo da 80 a 90. Se non fossero le sue tempeste, lo si direbbe quasi un *backwater* del Nilo, dove si raccolgono le acque torrentizie, per scendere poi lente e misurate a Gondocoro; persino nel nome locale di Luta-Nzige, si riscontrerebbe l'idea di questo ufficio, a cagion del quale è chiamato *acqua morta*.

Il Gessi ci sa dire adunque che l'Alberto è circondato tutto intorno da alte montagne. Ha una sola spaccatura notevole, per dove esce il Nilo, che volge poi per un ramo a Dufli e Gondocoro, mentre coll'altro formerebbe il Jaja o Bahr Gieriut, che si getta nel Yack e di nuovo nel Nilo, profittando di quel vasto impaludamento, che le carte designano siccome il lago No. Così una osservazione dei fratelli Poncet, confermata dall'Antinori, acquisterebbe quasi il valore d'un fatto accertato. Nell'Alberto entra un solo fiume copioso, asciutto appena nel bollore della state, e vi si getta una rumorosa cascata sulla quale il Gessi nulla ci dice, eppur potrebb'essere l'acqua uscita dal Vittoria. Il Gordon aggiunge a queste notizie induzioni che non si possono accettare con uguale franchezza: assicura che tra i laghi Alberto e Tanganica vi è una serie di paludi e di piccoli laghi, quando è accertato che il paese è tutto alpestre ed elevatissimo; si rallegra perchè il ramo ora scoperto del Nilo lascia speranza lo si possa superare colle barche, mentre, se così fosse, dovrebbe compensarsi delle cateratte e delle rapide con lunghi avvolgimenti.

Anche dallo Stanley s'ebbero nuove lettere. Egli ci narra il suo viaggio di ritorno dal regno di Mtesa al campo di Kagej; descrive una visita fatta alla grossa isola di Uchereve e d'un viaggio in canotti alle rive dell'Uganda. Dal regno di Mtesa, fatto quasi suo quartiere generale, la Stanley discese sino al lago Alberto, e pose il campo ad Uniampaca, sulle sue rive.

Dopo aver esplorata questa parte del lago, che chiamò il golfo Beatrice, ed i monti Yambaragara, dove trovò una tribù di bianchi, tornò ancora nell'Uganda, ed esplorò il fiume Kagera, il lago Windermere di Speke, le sorgenti calde di Karaguè, e discese poi sino ad Ugigi. Quivi arrivò nel giugno passato, e mandò le sue ultime notizie da Ubague nell'Uniamuesi, mentre proponevasi di tornare per altra via sulle rive dell'Alberto. Aspettiamo i particolari di questi viaggi quasi meravigliosi, che ci apriranno molte altre pagine del gran libro chiuso dell'Africa centrale.

Altri esploratori, altre imprese assalgono le parti men note del continente, ovvero accrescono le nostre cognizioni su quelle non ignote. Il dottor Holub constatò che il lago Ngami, creduto, sulla fede di Liwingstone, privo di sbocco, all'epoca delle pioggie si versa invece nel Zuga, il quale, per mezzo dello Sciascia, alimenta il Limpopo. E molte altre notizie ci attendiamo da questo naturalista boemo, il quale ha preceduto nel paese dei Damara i Boeri, che ricercano nuove patrie, meno soggette del Transvaal e dell'Orange alle cupidigie europee.

I francesi hanno sempre l'attenzione fissa a quel loro problema quasi nazionale, di richiamare in Algeria i commerci del Sudan, violentando le leggi della geografia. Una nuova spedizione condotta dal Largeau e da Louis Say muoverà nel prossimo inverno, col proposito di collegare all'Algeria il bacino del Niger, penetrare fra i Tuareghi, signori di tutti gli itinerarii delle carovane, esplorare i loro monti d'Hoggar, guadagnarne la fiducia, e preparare forse il terreno ad una ferrovia, o, quanto meno, ad una strada sicura per commerci. Da Biskra, per Tuggurt andranno ad Uargla; di qua il Largeau, con una scorta di Arabi, tornerà ad Insalah e il Say, con alcuni Kabili e Tuareghi andrà ad Ideli, esplorando i monti d'Hoggar. Ma la natura aiuta gli inglesi i quali tentano di attirarre sotto il Senegal, pei loro possedimenti, i commerci dell'Africa più centrale. La spedizione di Donald Mackenzie è già all'opera, dove, se fallirà nel proposito di condurre con un canale le acque dell'Oceano a fecondare il deserto, saprà trovare ampio compenso a questo preveduto insuccesso.

Così non si parla più di condurre il mare in un'altra parte del Sahara, dove una spedizione francese, completando il lavoro già compiuto nelle bassure algerine studiò le bassure tunisine. Il Roudaire, esponendone i risultati, può ormai dire, che la spedizione italiana, la quale lo aveva preceduto, se ebbe buoni geologi, e naturalisti, non fu esatta nei suoi computi geodetici. In altre parole, sarebbe dimostrata la possibilità tecnica di condurre su quelle bassure, per un facile canale, le acque del Mediterraneo, mentre l'ingegnere Lachatelier conferma le conclusioni italiane rispetto alla nessuna credibilità della leggenda storica del mare Tritonio, dedotta dalla confermata mancanza di veri depositi salini e di qualsiasi vestigio di vita organica.

Intanto lo Schweinfurth, lasciando la presidenza della Società geografica egiziana, esplorò la Tebaide, della quale il Güssfeldt, suo compagno, ci promette una carta; il Lucas risalì il Nilo sino a Ladò e tornato sul Gazal volse di là ad occidente, verso il Monbuttu; il Junker, un naturalista russo, insieme al Kopp di Stuttgarda, si prepara a penetrare, dopo la stagione delle piogge, nel Darfur, ed a ritentare l'impresa fallita al Marno; più sotto, il Monteiro, cui dobbiamo un'opera lodatissima sull'Angola, esplora la baia di Delagoa, mentre sulle opposte marine Erminio di Barth vorrebbe penetrare oltre l'Angola. Invece neanche il Savorgnan di Brazzà riuscì a penetrare molto al di là dell'estremo punto già raggiunto dai suoi predecessori sul Congo, e quantunque ritenti la prova insieme al Lenz, che avea ricusato a compagno quando era pieno di speranza, eppur gli tennè dietro a brevi giornate, non ci attendiamo da questo viaggio i risultati, che per un momento, s'attendevano. Assai potrebbero fare in quella vece le missioni mandate presso il re Mtesa, nell'Uganda e quelle già stabilite sul lago Niassa; da questi due punti, meglio che dal Congo, dal Monbuttu o dal deserto, si può muovere all'esplorazione della parte più sconosciuta del continente.

Così l'Africa è pur sempre quella che attrae la nostra maggiore attenzione. E dopo l'Africa, il Polo; ma quest'anno, ch' era forse dei più propizi, nessun'altra spedizione mosse a quella volta, oltre all'inglese, ed alle consuete dei balenieri, onde nessuna notizia ci può esser giunta. Rimane sempre la fiducia che il mitissimo verno, tanto straordinario per quelle regioni, che molti Eschimesi ne morirono, abbia permesso alla spedizione inglese di toccare elevate latitudini. Ritor-

nando, ci potrebbe dire così se abbia ragione Teodoro Overbeg, il quale sostiene nell'*Ausland*, che gli uomini non potranno giammai raggiungere questa meta desiderata del Polo. Non si tratta, a parer suo, di vincere solo la fame e la sete, le fatiche ed il gelo, la lunga notte ed i più mortali pericoli; v'è una impossibilità fisica, perchè i muscoli, di troppo prevalendo la forza d'attrazione sulla forza di rotazione della terra, dovrebbero sostenere tutto il peso del corpo, che s'accascierebbe e non potrebbe reggere, come nessuna pianta in quelle regioni riesce a vivere se non arrampicandosi tisicamente sugli scogli. Ma intanto si tenta, e l'ambizione d'arrivare i primi non fa dimenticare i tentativi più modesti ma più utili, come quello che il Nordenskiold imprende ora per la seconda volta, ed assicurerà forse all'estrema Europa regolari comunicazioni colla Siberia per la breve via dei mari gelati.

Il Nordenskiold, approdando alle foci del Jenissei e tornando per la Siberia, vi troverà parecchie spedizioni. I russi, si sa, ne hanno essi soli parecchie, le quali s'adoperano a riconoscere quelle smisurate dimore; il dottor Finsch esplora per conto dei musei di Germania la Siberia occidentale, ed alcuni altri naturalisti tedeschi s'avviarono da Mosca alle foci dell'Obi. Un viaggio assai più importante intraprende l'Ujfaluy, dottissimo scienziato ungherese, che visiterà la Russia orientale, la Siberia, per Kazan, Orenbug e il lago Baikal, e tornando per il Kokand e la Kasgaria percorrerà le regioni più interessanti della Siberia e del Turchestan; viaggio che ci promette tesori di osservazioni e di raccolte etnologiche e naturali.

Un'altra spedizione russa percorre le men note regioni del Caucaso a caccia d' insetti; mentre il Brau di Saint Pol Lias, ha promosso una spedizione francese, per tentare i commerci dell'India, e gli inglesi, dall' India e dalla Birmania, senza posa nè tregua, mirano a penetrare nelle regioni più sconosciute e meno accessibili dell'acrocoro centrale. Segnaliamo solo la spedizione condotta dal colonnello Cook, che pare mandata a vendicare anche moralmente l'eccidio del Margary, e dopo aver indugiato a Bhamo, a Leekan e nei punti più notevoli dell'alta Birmania, e raccolti ivi meglio di 500 muli, i quali tengono luogo di bufali, d'elefanti e di cammelli, superò felicemente i valichi delle montagne e s'appresta a ridiscendere nei dominii britannici. Imprese codeste, sulle quali il commercio e la politica tengono fisi gli occhi non meno della scienza, attendendone più contrastati, ma pure importanti profitti.

Passando all'America, dove ci tentano la descrizione del Colorado, il nuovo Stato accolto nell'Unione del Nord, le esplorazioni del governo federale, quelle intraprese per la costruzione della ferrovia che unirà più a mezzodì i due oceani e parrà nuovo miracolo d'arte e di audacia. Pure sorvoleremo su queste ed altre imprese, e neanche parleremo delle nuove esplorazioni che, per opera specialmente di speculatori oziosi, si conducono intorno all'istmo di Panama.

Nell'America del Sud notiamo una sola esplorazione, quella del capitano Nestor Barba, cui dobbiamo oramai l'esatta conoscenza delle sette rapide del Paranà, una cascata che vince il Niagara, vince il Mosivatungia, e ci appare come uno dei più grandi prodigi di natura. Il Paranà, largo cinque chilometri, scende da una stretta gola per sette altissimi gradini, con un rumore infernale, e spargendo a grande distanza una pioggia eterna. Una meraviglia, assicurano i fotografi, che l'hanno potuta cogliere a stento nelle loro camere oscure, della quale nessuno immaginò mai l'uguale.

Nella remota Australia è sempre il Giles, lo scopritore del lago Amedeo, che tiene il primato. Emulando l'ardire che quasi costò la vita a Warburton, come già al Burke ed a tanti altri, il Giles era già a mezzo aprile al monte Murchison, col proposito di riuscire a Beltana, attraversando tutto il continente. Così altre regioni, altri popoli, forse altri fiumi s'apriranno ai coloni. E non ai soli bianchi; perchè la Queenslandia accoglie già 50 mila cinesi, venuti a cercare l'aria ed il sole così aspramente contesi nel formicaio natio. I dugentomila abitanti della colonia, temendo di esserne sopraffatti, mandano già alte grida, e, come gli americani di California, impongono allo studio quest'altro problema della diffusione della razza gialla, che pare esiga una soluzione affrettata e potrebbe averla violenta.

Nella Nuova Guinea, sulle orme del Beccari, muove il naturalista francese Raffray, che conta rimanervi due o tre anni, e gli inglesi si preparano a cogliere i frutti dei viaggi di Macfarlane e di D'Albertis, piantando sulle rive del Baxter una nuova colonia.

ERASTOTENE.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 7 agosto 1876 (ore 16 10).

Leggera depressione barometrica. Mare agitato a Taranto e a Brindisi per venti freschi o forti di ponente e maestrale. Venti forti di levante e mare mosso o agitato a Venezia e a Po di Primaro. Tempo bello e calmo in tutto il resto d'Italia. Condizioni meteorologiche soddisfacenti in Inghilterra, in Austria, e nell'Europa meridionale. Mare sempre molto agitato a Soulina. Stanotte forti scariche elettriche e pioggia a Po di Primaro. Dominerà ancora il bel tempo con parziali e passeggeri turbamenti.

Osservatorio del Collegio Romano — 6 agosto 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^{m}, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,1	764,4	762,5	763,5
Termomet. esterno (centigrado)	23,7	33,0	32,8	25,8
Umidità relativa...	66	36	39	78
Umidità assoluta...	14,45	13,61	14,47	19,16
Anemoscopio.........	NE. 1	NO. 1	O. 11	S. 3
Stato del cielo........	10. bello	10. bello	10. bello	10. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 33,6 C. = 26,9 R. | Minimo = 20,6 C. = 16,5 R.

Osservatorio del Collegio Romano — 7 agosto 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49ᵐ, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare.	762,9	761,9	761,1	762,3
Termomet. esterno (centigrado)	23,6	33,3	32,7	25,9
Umidità relativa...	72	33	49	47
Umidità assoluta...	15,59	12,70	17,99	11,79
Anemoscopio..........	N. 1	N. 0	O. 14	E. 5
Stato del cielo.......	10. bello, vapori bassi	10 belliss.	8. strati leggeri	9. veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).

Termometro: Massimo = 34,0 C. = 27,2 R. | Minimo = 21,2 C. = 17,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 8 agosto 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	75 62	75 57	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 75
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 50
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 25
Prestito Nazionale	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	795 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1974 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1215 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	445 —	443 —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	626 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	399 —	393 —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	323 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	570 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 20	107 —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 19	27 16	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 62	21 60	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 77 80 cont.

Francia vista 108.

Cart. Credito Fond. Banco S. Spirito 393.

Il Sindaco: A. Pieri.

BANCA ROMANA. Situazione al 20 del mese di Luglio 1876

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			
Cassa e riserva				L. 16,683,500 53
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 30,300,646 13	35,330,664 48	» 35,330,664 48
	id. maggiore di 3 mesi	» 5,030,018 35		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 2,125,443 89
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 4,475,073 »		» 6,503,594 24
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 1,944,759 64		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 83,761 60		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti				» 4,979,150 »
Sofferenze				» 734,514 58
Depositi				» 5,648,420 »
Partite varie				» 7,426,286 68
			Totale	L. 79,431,574 40
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 733,099 60
			Totale generale	L. 80,164,674 »

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 15,000,000 »
Massa di rispetto	» 2,503,087 88
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	» 44,014,822 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 1,550,898 20
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 5,403,888 07
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 5,648,420 »
Partite varie	» 4,436,294 58
Totale	L. 78,557,410 73
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,607,263 27
Totale generale	L. 80,164,674 »

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 20 *del mese di luglio* 1876 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	136,664	6,833,200 »	L. 34,670,800 »
da L. 100	45,989	4,598,900 »	
da L. 200	13,221	2,644,200 »	
da L. 500	17,613	8,806,500 »	
da L. 1000	11,788	11,788,000 »	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			L. 9,344,022 »
		Circolazione	L. 44,014,822 »

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione L. 44,014,822 00 è di uno a 2 934

Il rapporto fra la riserva L. 16,561,500 53 { la circolazione L. 44,014,822 00; e gli altri debiti a vista » 1,550,898 20 } L. 45,565,720 20 è di uno a 2 751

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,208 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 »
Bronzo	» 10,500 53
Biglietti consorziali	» 6,551,000 »
Biglietti d'altri istituti di emissione	» 122,000 »
Totale	L. 16,683,500 53

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiale ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 6 0/0
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Roma, 20 luglio 1876.

IL S. GOVERNATORE
V. TROCCHI.

3780

Per il Capo Contabile
P. SERVENTI.

CITAZIONE.

Instante la signora Del Giudice Isabella, ammessa al gratuito patrocinio con decreti 28 luglio 1872 e 22 febbraio 1876, domiciliata in Roma presso il suo procuratore deputato signor dottore Urbano Liverani, via Lungara, 42,

Io Mastrelli Enrico, usciere nel tribunale civile e correzionale di Roma, ho citato il signor Pietro Cantoni, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, a comparire innanzi il R. tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, nella udienza del sette (7) settembre 1876, per sentirsi ordinare la divisione del patrimonio del fu Michele Cantoni, decesso in Roma il 4 settembre 1874, a forma del testamento, e quant'altro relativo al giudizio stesso, a spese della massa divisibile.

Roma, li 7 agosto 1876.

3815 L'usciere ENRICO MASTRELLI.

AVVISO.

La signora contessa Maria Amalia Erba Odescalchi vedova Albertoni, nata e domiciliata in Milano, ha fatto domanda al Ministero di Grazia e Giustizia perchè i di lei figli Albertoni conte Carlo, conte Antonio, nobile Muzio e nobile Alberto del fu conte Francesco ed i suoi nipoti Albertoni conte Francesco Maria del suddetto conte Carlo e conte Francesco Lorenzo del suddetto conte Antonio, siano autorizzati ad aggiungere al loro cognome quello di Erba Odescalchi; ed il prelodato Ministero con decreto 27 giugno 1876 ha autorizzato la richiedente a far pubblicare la detta domanda secondo le prescrizioni di legge.

Tanto si porta a pubblica notizia, con invito a chiunque vi abbia interesse a fare opposizione a detta domanda nel termine di quattro mesi dalla presente pubblicazione.

Milano, 24 luglio 1876.

Per incarico della signora contessa Maria Amalia Albertoni,

3813 Firmato: AVV. D. BENAGLIA.

AVVISO.

Domenica ventisette del prossimo mese agosto, alle ore 10 ant., nell'ufficio comunale, si procederà allo esperimento dell'asta, previa la estinzione di candela vergine per il subappalto a danno dei primi appaltatori delle rimanenti opere di costruzione di fabbriche e legnami del palazzo municipale, in base alle condizioni deliberate dalla Giunta, ed al progetto preventivo redatto dall'ingegnere, quali condizioni e progetto sono visibili in segreteria nelle ore di ufficio.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è stabilito a giorni cinque dal seguito deliberamento che scadrà a mezzodì del primo settembre di quest'anno.

Comiso, 24 luglio 1876.

Il Segretario comunale
3807 BIAGIO D. PACE.

ESTRATTO DI DOMANDA.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti dei combinati articoli 38, 39 e 137 della legge sul notariato 25 luglio 1875, n. 2786, il sottoscritto avvisa che il notaio signor avv. dottor Gaetano Benedini ha presentato alla cancelleria di questo R. tribunale civile e correzionale, nel giorno 6 cadente mese, sotto il numero 197, reg. V, la domanda di riduzione della cauzione, già prestata per il posto di notaro in comune di Roncoferraro, da lire 275 di rendita del Debito Pubblico, nella minor somma di lire 100 rendita suddetta, com'è stabilito dall'art. 17 della prericordata legge.

Locchè manda il sottoscritto inserire nel Giornale Ufficiale del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziarii di questo distretto, in ordine al decreto 19 luglio andante, n. 197, del sullodato tribunale.

Mantova, 29 luglio 1876.

Il cancelliere del tribunale
3804 FRANCHI.

Situazione del dì 31 del mese di Luglio 1876

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con sede in Firenze, Torino, Genova e Roma.

CAPITALE.

Capitale sociale nominale	L.	50,000,000 „
Totale delle azioni	N.	100,000 „
Valore nominale per azione	L.	500 „
Saldo di azioni emesse	„	10,000,000 „
Capitale effettivamente versato	„	40,000,000 „

ATTIVO.

1. Numerario effettivo nelle casse delle sedi e delle succursali	L.	6,936,856 50
2. Cambiali scont. in portaf.° e scadenti nel trimestre da oggi	„	8,359,192 21
3. Idem idem a più lunga scadenza	„	561,733 32
4. Effetti da incassare per conto terzi	„	483,297 43
5. Beni stabili di proprietà dell'Istituto	„	528,379 28
6. Titoli dello Stato: val. nomin. L. 8,319,825 „ — Pr. d'acq.	„	6,393,040 14
7. Id. prov. e comuni: val. nomin. L. 9,791,095 „ — Pr. d'acq.	„	7,517,213 17
8. Buoni del Tesoro	„	1,270,299 70
9. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa	„	1,019,432 35
10. Idem senza guarentigia	„	45,408,154 10
11. Conti correnti con frutto	„	22,382,407 11
12. Idem senza frutto	„	8,629,685 38
13. Depositi di Titoli a cauzione	„	62,619,905 75
14. Idem liberi e volontari	„	79,181,127 „
15. Debitori diversi per Titoli senza speciale classificazione	„	20,347,664 29
16. Effetti in sofferenza	„	253,501 76
17. Valore dei mobili esistenti ed altre spese di 1° stabilimento	„	485,932 50
18. Titoli applicati al Fondo di riserva	„	4,982,535 „
Totale delle attività	L.	277,310,356 99

Interessi 1° semestre 1876 su 100,000 az. soc.		L. 1,200,000 „	
Spese del corr. esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione	di 1° stabilimento 1[86	„ 5,716 76	3,660,284 41
	d'ordinaria amministrazione	„ 258,243 82	
	Imposte e Tasse	„ 834,157 09	
	Interessi passivi dei conti corr.	„ 370,703 78	
	Corrispondenti e diversi	„ 991,462 96	
			L. 280,970,641 40

PASSIVO.

1. Capitale effettivamente versato	L.	40,000,000 „
2. Conti correnti a interesse	„	53,313,025 96
3. Idem senza interesse	„	22,155,903 82
4. Sovvenzioni avute su fondi pubblici	„	1,067,600 „
5. Accettazioni cambiarie	„	1,884,454 87
6. Depositanti per depositi a cauzione	„	62,619,905 75
7. Idem idem liberi e volontari	„	79,181,127 „
8. Creditori diversi per Titoli senza speciale classificazione	„	11,529,964 93
9. Fondo di riserva { ordinaria L. 4,327,275 10; straordinaria „ 655,635 „ }		4,982,910 10
10. Maggior valore dei Titoli risultante fra le valutazioni precedenti e quella al 31 dicembre 1875	„	518,299 75
Totale delle passività	L.	277,253,192 18

Rimanenza profitti dell'esercizio 1875		L. 52,125 60	
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione	Corrispondenti e diversi	„ 779,064 33	3,717,449 22
	Interessi attivi s/ Titoli di proprietà	„ 1,751,642 18	
	Sconti e provvigioni	„ 405,843 59	
	Utili durante l'esercizio	„ 728,773 52	
3786			L. 280,970,641 40

(1ª *pubblicazione*)

ASSICURAZIONI GENERALI IN VENEZIA

Avviso.

I signori azionisti della Compagnia di Assicurazioni Generali vengono prevenuti che nel giorno primo settembre p. v., alle ore 5 1[2 pom., avrà luogo in Trieste il consueto congresso generale, nel quale:

a) Verranno comunicati i bilanci per l'esercizio 1875;

b) Verranno sottoposti a deliberazione alcune modificazioni agli articoli 17, 21, 33, 35, 38, 39, 43, 44 e 46 dello statuto sociale.

Il congresso verrà tenuto nell'ufficio della Compagnia, num. 170, via Piazza Piccola, in Trieste.

Venezia, 2 agosto 1876.

3800 *La Direzione Veneta delle Assicurazioni Generali.*

CASSA NAZIONALE IPOTECARIA NEL REGNO D'ITALIA

I signori azionisti della detta Società sono convocati in adunanza generale per il giorno 27 agosto 1876 a ore 12 merid., nella sala della Banca Fiorentina Industriale Serica, via Canto dei Nelli, n. 9, gentilmente concessa, e ciò per trattare delle seguenti materie:

1° Rapporto del Consiglio di Amministrazione;

2° Proposta del Consiglio per porre la Società in grado di incominciare le sue operazioni: in caso che queste proposte non ottenessero l'approvazione, conseguenziali deliberazioni, inclusavi quella della liquidazione e conseguente nomina di uno o più liquidatari.

NB. A forma degli articoli 29 e 30 dello statuto gli azionisti che intendono di intervenire alla detta adunanza dovranno depositare i loro titoli presso la Banca Fiorentina Industriale Serica incaricata del servizio di Cassa della Società cinque giorni prima della riunione dell'assemblea, ritirando una ricevuta che servirà per l'ammissione personale all'adunanza.

I titoli depositati saranno restituiti il giorno immediatamente successivo alla chiusura dell'assemblea.

Non sarà valida alcuna deliberazione se gli intervenuti non rappresentano almeno un numero di cinquanta voti ed un quarto del capitale sociale. In difetto l'adunanza generale s'intende trasportata a quindici giorni dopo, e allora potrà deliberare qualunque sia la quantità delle azioni rappresentate ed il numero degli intervenuti.

Firenze, 3 agosto 1876.

3802 *Il Segretario del Consiglio:* Ing. JACOPO FRANCHINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN CUNEO

AVVISO D'ASTA per secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì 1° agosto 1876 per l'appalto novennale della rivendita dei generi di privativa n. 1 nel comune di Cuneo, via Maestra, nel circondario di Cuneo, provincia di Cuneo, e del presunto reddito annuo lordo di lire 5538 11, si fa noto che nel giorno 22 del mese di agosto anno 1876, alle ore 10 antim., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Cuneo un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino di privative in Cuneo.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), presso l'Intendenza di Finanza e presso l'Ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Cuneo.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 555, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, sempreché sia superiore od almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, o nel giornale della provincia (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Cuneo, il 2 agosto 1876.

3793 L'INTENDENTE.

AVVISO.

Il direttore del Banco Prestiti, in piazza del Gesù, n. 47, p. 1°, avendo determinato la liquidazione del Banco stesso, invita tutti gl'interessati a voler ritirare i loro oggetti entro tutto il prossimo mese di settembre.

Scaduto tale termine procederà alla vendita all'incanto di quanto ivi si troverà ancora depositato.

3801 *Il Direttore:* FERRETTI.

RIASSUNTO *della Situazione del dì 20 del mese di Luglio 1876*

del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 17,345,626 68
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 13,693,838 38		
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 881,872 93		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »	16,809,201 51	» 16,809,201 51
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 2,233,490 20		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 3,498,114 73
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 1,960,233 37		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »		» 2,048,758 94
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» 64,835 86		
	Effetti ricevuti all'incasso	» 23,689 71		
Crediti				» 5,164,968 28
Sofferenze				» 3,825,049 30
Depositi				» 8,763,948 83
Partite varie				» 9,207,914 57
			TOTALE	L. 66,663,582 84
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 911,067 13
			TOTALE GENERALE	L. 67,574,649 97

PASSIVO.

Capitale		L. 8,800,000 »
Massa di rispetto		» 6,809 96
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa		» 30,919,889 »
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 15,131,918 40
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 8,763,948 83
Partite varie		» 2,926,328 42
	TOTALE	L. 66,548,894 61
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 1,025,755 36
	TOTALE GENERALE	L. 67,574,649 97

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro		L. 9,047,939 »
Argento		» 4,089,981 77
Bronzo		» 3,676 91
Biglietti consorziali		» 4,031,654 »
	RISERVA	L. 17,173,251 68
Biglietti di altri Istituti d'emissione		» 72,375 »
	TOTALE	L. 17,345,626 68

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	106,701	L. 5,335,050 »
da L. 100	68,999	» 6,899,900 »
da L. 200	28,118	» 5,623,600 »
da L. 500	11,729	» 5,864,500 »
da L. 1000	4,642	» 4,642,000 »
	SOMMA	L. 28,365,050 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 1	170,668	L. 170,678 »
da L. 2	76,668	» 153,336 »
da L. 5	144,003	» 720,015 »
da L. 10	93,949	» 939,490 »
da L. 20	28,566	» 571,320 »
	TOTALE	L. 30,919,889 »

Il rapporto fra il capitale	L. 12,000,000 00	e la circolazione	L. 30,919,889 00	è di uno a 2 577
Il rapporto fra la riserva	» 17,173,251 68	la circolazione L. 30,919,889 00 e gli altri debiti a vista » 15,131,918 40	» 46,051,807 40	è di uno a 2 682

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. »	»
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» »	»
Per le anticipazioni su sete	» »	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 28 luglio 1876.

Visto — **IL DIRETTORE GENERALE** NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo G. BAZAN.

3745

Avviso di vendita volontaria

a primo ribasso.

Si deduce a pubblica notizia — per chiunque vi avesse interesse — che essendo andata deserta la vendita dei beni immobili situati nel Monte Mario, di proprietà della Banca di Credito Romano, promossa dalla Commissione di stralcio nominata dall'assemblea generale nell'adunanza del giorno 14 maggio 1875; questa si effettuerà nuovamente il 21 corrente agosto, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio del sottoscritto notaio, posto in via degli Offici del Vicario, e l'incanto sarà aperto sul prezzo ribassato di tre decimi di quello fissato dalla perizia, e quindi in virtù di tale ribasso ridotto a lire 265,645 60 alle condizioni fissate nell'avviso a stampa, affisso il 1° agosto corr. ed esistente nel suddetto ufficio, unitamente alla descrizione dei suddetti beni immobili; e tutto ciò deducesi a notizia di chiunque per ogni effetto di legge, e perchè non se ne possa allegare ignoranza.

3814 Dott. ALESS. VENUTI notaio.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

La camera di consiglio del tribunale di Isernia con sua deliberazione del giorno due agosto 1876, registrata in cancelleria con marca annullata,

Deliberando sul rapporto del giudice delegato e sulle conclusioni del Pubblico Ministero:

1. Dichiara che unica erede della defunta Giovanna Pincitore fu Vincenzo, qui domiciliata, è la signora Teodolinda Pincitore fu Raffaele, qui pure domiciliata.

2. Ordina alla Direzione del Debito Pubblico italiano che il *borderò* di rendita di lire trecento portante la data del 3 marzo 1875, intestato a favore della signora Pincitore Giovanna fu Vincenzo, domiciliata in vita in Isernia, con godimento del 1° gennaio 1865 al 5 per cento, sotto il numero 289,078 di certificato e numero 40693 del registro di posizione, sia ora intestato a favore della istante signora Teodolinda Pincitore fu Raffaele, erede unica della defunta primitiva intestataria signora Pincitore Giovanna fu Vincenzo, qui domiciliata.

Ordina infine che la presente sia pubblicata nei modi e nei termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Per estratto conforme rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile a richiesta dell'avv. signor Giuseppe Petrunti, oggi 4 agosto 1876.

3806 PASQUALE MEOLA canc.

FALLIMENTO

di **Michelotti Filomena** *vedova Villavecchi, domiciliata a Roma.*

Si fa noto al ceto creditorio del suddetto fallimento che dal giudice delegato, signor Prosperi, è stato destinato il giorno ventinove corrente agosto alle ore 12 m. nella camera di consiglio di questo tribunale di commercio, onde procedere alla verifica dei crediti.

Quindi s'invitano i creditori a presentare i loro titoli di credito al sindaco, signor Annibaldi avv. Alessandro, via Banchi Vecchi, 133, se non preferiscono di depositarli nella cancelleria del suddetto tribunale a norma dell'articolo 601 Codice di commercio.

Roma, 5 agosto 1876.

3779 GIORDANO vicecanc.

REVOCA DI PROCURA.

Si avverte che il signor Luigi Santini viene ed è stato diffidato a trattare gli affari del sottoscritto fin dalli 4 aprile scorso, ed in suo luogo ha eletto a suo generale procuratore il signor Aurelio Vidau.

3799 FILIPPO VAGNOLINI.

RETTIFICAZIONE.

Nel sunto di citazione sotto il numero 3607, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, dove leggesi: *all'udienza del giorno* 15 *settembre*, leggasi invece: *del giorno* 29 *settembre*.

III PRESTITO DELLA CITTÀ DI FIRENZE 1868

XXXIV ESTRAZIONE.

OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi	OBBLIGAZ. N°	Franchi
3,749	35,000	100,007	500	23,724	250	42,775	250	63,863	250	82,630	250	96,944	250
22,658	2,000	2,305	250	23,874	250	42,848	250	64,950	250	83,097	250	98,363	250
42,655	2,000	3,689	250	24,907	250	45,229	250	65,249	250	85,183	250	99,076	250
26,654	1,000	5,[illegible]28	250	28,290	250	45,834	250	67,300	250	85,977	250	99,809	250
34,950	1,000	5,845	250	29,094	250	48,606	250	68,128	250	86,086	250	101,072	250
37,700	1,000	7,602	250	30,579	250	49,363	250	69,208	250	86,610	250	104,275	250
107,404	1,000	9,722	250	31,170	250	52,737	250	71,942	250	87,222	250	104,818	250
5,833	500	9,882	250	32,726	250	53,046	250	72,677	250	89,621	250	105,201	250
18,248	500	10,003	250	32,848	250	54,335	250	73,590	250	91,726	250	105,816	250
21,981	500	11,594	250	32,965	250	54,653	250	74,040	250	91,800	250	112,251	250
25,313	500	13,484	250	32,966	250	55,751	250	76,265	250	93,095	250	112,632	250
32,608	500	13,754	250	33,838	250	55,921	250	76,552	250	93,306	250	115,713	250
44,143	500	13,986	250	34,724	250	56,246	250	78,613	250	93,361	250	115,921	250
45,722	500	14,454	250	38,202	250	56,679	250	79,812	250	93,606	250	116,416	250
60,861	500	16,012	250	38,812	250	58,706	250	79,834	250	93,875	250		
80,979	500	16,047	250	40,907	250	59,330	250	80,901	250	94,277	250		
83,100	500	16,818	250	41,266	250	61,153	250	81,521	250	95,141	250		
96,162	500	19,461	250	41,977	250	62,601	250	82,086	250	96,401	250		
99,447	500	20,491	250	42,563	250	63,708	250	82,254	250	96,894	250		

Le Obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili colle somme ivi menzionate a datare dal 2 ottobre 1876:

A **Firenze,** presso la Cassa della Banca Nazionale Toscana, in oro ovvero al cambio dell'oro (*).
A **Milano,** presso la ditta Figli Weill Schott e C., in oro ovvero al cambio dell'oro.
A **Parigi,** presso le ditte Kohn Reinach e C. e Leop. Y. Königswarter e C., in franchi effettivi.
A **Ginevra,** presso la ditta P. F. Bonna e C., in franchi effettivi.
A **Francoforte sul Meno,** presso la ditta A. Reinach, in ragione di 140 fiorini per ogni 300 franchi.
A **Berlino,** presso la ditta H. C. Plaut e C., e Joseph Goldschmidt e C., Berliner Bank Institut, in ragione di 80 talleri per ogni 300 fr.

La prossima estrazione avrà luogo il 2 novembre 1876, con 20 Obbligazioni rimborsabili con premi.

Dal Municipio di Firenze, il 1° agosto 1876.

Il Segretario Generale **B. SALETTI.** — *Per l'Assessore* **G. BALZANI-ROMANELLI.** — *Per il Sindaco* **G. GARZONI.**

(*) Purchè siano state riscontrate ed ammesse al pagamento dalla Direzione III, ufizio del Debito comunale, mediante ordine scritto sulle medesime, munito della firma del segretario e del visto del direttore.

3747

Direzione di Commissariato Militare di Verona

AVVISO D'ASTA N. 80 — Frumento occorrente pei panifici militari di Verona e Brescia.

Si avverte che nel giorno 16 agosto corrente, alle ore due pomeridiane, avrà luogo presso questa Direzione, via Campo Fiore, n° 8, piano 1°, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti per la provvista di grano nostrale per l'ordinario servizio del pane ad economia.

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto — *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA
	Qualità	Quantità totale Quintali					
Verona	Nostrale	4000	40	100	3	200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto — L'altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna.
Brescia	Id.	2000	20	100	3	200	

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1876, del peso non minore di chilogr. 75 all'ettolitro e per la qualità ed essenza conforme al campione esistente presso questa Direzione.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e sezioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni e sezioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e consti dell'effettuato deposito.

I partiti dovranno essere redatti in carta filigranata col bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non estese in carta da bollo da lira una, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Cominciate le operazioni d'asta non saranno ulteriormente accettate offerte, sebbene si riferiscano ad altra località.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse delle Tesorerie provinciali della somma di lire duecento per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto a giorni sei il tempo utile per la preventiva pubblicazione degli avvisi d'asta, fissando pure i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni cinque decorribili dalle tre pom. del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Le spese tutte inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Verona, 6 agosto 1876.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: CHERUBINI.

3796

CAMERANO NATALE Gerente. — ROMA — Tipografia Eredi Botta.

AMMINISTRAZIONE DEI PII ISTITUTI RIUNITI DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 1 pom. del giorno di sabato 26 agosto venturo si procederà presso l'ufficio di Amministrazione dei Pii Istituti Riuniti, posto in Campo a San Lorenzo, all'anagrafico numero 5070, dinanzi al sottofirmato presidente, od a chi per esso, al primo esperimento d'incanto a schede segrete per la fornitura della legna da fuoco occorrente ai Pii Istituti pell'epoca da 1° ottobre venturo a tutto settembre 1877, ed eventualmente a tutto novembre detto anno, nelle qualità e quantità approssimativamente esposte nella tabella in calce.

1° Le offerte suggellate saranno nel giorno ed ora preindicati consegnate nelle mani del presidente della Commissione.

2° L'asta non avrà effetto se non vi concorrano almeno due oblatori.

3° L'offerta dovrà essere estesa in carta filigranata da lire 1 20, indicherà in cifra ed in lettere il percentuale ribasso che intendesi fare sui prezzi in calce designati, dovrà essere accompagnata da somma pari al decimo dell'ammontare della fornitura di cui trattasi, a titolo di deposito cauzionale, od in valuta legale od in obbligazioni consolidato italiano 5 per 100 a listino, e finalmente sarà firmata, con elezione espressa del domicilio in Venezia, pegli effetti della notificazione degli atti occorribili.

4° Potranno essere insinuate offerte sia per uno solo che per ambedue i lotti.

5° Sarà proclamato deliberatario condizionale quello tra oblatori che avrà fatta miglior offerta; pel caso venisse insinuata offerta per un solo lotto, ed altra per tutti due, si riserva il diritto la Stazione appaltante di proclamare deliberatario il primo offerente, se di suo tornaconto, e di tenere obbligato il secondo per l'altro lotto.

6° Si prefinisce il termine fino all'ora una pomeridiana del giorno di lunedì 11 settembre futuro per la produzione della miglioria del ventesimo.

7° La fornitura sarà effettuata a seconda dei bisogni dei vari istituti e delle parziali ricerche, con avvertenza che la legna alle rubriche 1, 2, 3 della sottoposta tabella dovrà essere consegnata a numero, e quella sotto le rubriche 4 e 5 a stero, in osservanza delle norme più esplicite del capitolato normale pella liquidazione del prezzo in ragione del peso.

8° Oltre alle condizioni suesposte il deliberatario si riterrà espressamente obbligato alle speciali condizioni del capitolato normale, che a norma sarà ostensibile presso la cancelleria dell'Amministrazione nell'orario d'ufficio; capitolato che dovrà formar parte integrante del contratto.

9° Le spese e tasse inerenti e conseguenti all'asta ed al formale contratto saranno a carico del deliberatario.

10° Finalmente si dichiara che l'asta seguirà colle norme della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sulla Contabilità di Stato, e del relativo regolamento 4 settembre 1870, n° 5852.

Dettaglio dell'approssimativa quantità di legna occorrente ai Pii Istituti pell'epoca da 1° ottobre venturo a tutto settembre 1877 ed eventualmente a tutto novembre detto anno.

Lotto	ISTITUTO	Fasci forti 1/2 di elice e 1/2 di rovere (1)	Morelli 1/2 elice 1/2 rovere (2)	Fasci dolci di Polesine (3)	Legna corta 1/2 elice 1/2 rovere (4)	Legna lunga e grossa 1/2 elice 1/2 rovere (5)	Deposito cauzionale	PREZZI sui quali viene aperta l'asta
I.	Ospitale	N. 42000	N. 80000	N. 8000	Steri 2300	Steri 500	L 2800	
II.	Casa di Ricovero	» 10000	» 112000	» 2200	»	»	» 2000	Il prezzo viene fissato:
	Deposito di Mendicità	» 10000	» 15000	» 1000	»	» 140		Pei fasci forti, al migliaio L. 62
	Conservatorio delle Zitelle	» 9000	» 9000	» 400	» 50	»		Pei morelli forti, id. L. 65 / Pei fasci dolci, id. L. 110
	Orfanotrofio delle Terese	» 22000	» 17000	» 200	»	»		Pella legna corta forte, allo stero L. 6 50.
	Casa delle Penitenti	» 10000	» 10000	» 400	» 20	»		Pella legna lunga forte, allo stero L. 10.
	Orfanotrofio Gesuati	»	»	» 500	» 200	»		
	Uffici dell'Amministrazione	»	»	» 150	» 120	»		

3782 Venezia, 31 luglio 1876.

Il Presidente: MASSIMILIANO JACOPO CIPOLLATO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI MILANO

Avviso d'Asta

per nuovo incanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa noto, a termine dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo al quale nell'incanto del 29 luglio scorso risultarono deliberati i 1200 quintali di grano occorrenti al panificio di Vercelli e gli 800 quintali a quello di Novara, descritti nell'avviso delli 29 stesso mese, per cui dedotto il ribasso del ventesimo offerto, il prezzo si residua a L. 28 93 cadaun quintale.

Si procederà perciò nel giorno 12 corrente mese, alle ore due pomeridiane, e nella Direzione suddetta, situata in via Brera, n° 15, cortile 5°, piano 2°, avanti al signor direttore, col mezzo di partiti segreti, al nuovo incanto di tale provvista sulla base del sovraindicato prezzo come segue:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire ed in cui debbono essere versate	Grano da provvedere		Rate di consegna	Somma per cauzione	Prezzo per ogni quintale sul quale si apre l'asta
	Qualità	Quantità totale *Quintali*			
NOVARA	Nostrale	800	3	4000	28 93
VERCELLI		1200	3		

Tempo utile per la consegna — La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro dieci giorni a partire da quello successivo alla data di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il frumento dovrà essere nostrale, del raccolto dell'annata 1876, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro e della qualità conforme al campione visibile presso la Direzione suddetta.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra pel 1876, i quali sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gli incanti.

Venendo i depositi fatti in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere presentati in carta filigranata e bollata da lire una, ed in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione di Commissariato Militare. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'asta, e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, oppure consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

Le offerte condizionate non saranno accettate.

Il deliberamento definitivo seguirà a favore del migliore offerente, quando anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, di inserzione di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico del deliberatario.

Milano, 4 agosto 1876.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: BALLADORE.

3791

Notificazione per pubblici proclami
di ricorso in Cassazione.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia, in persona del suo direttore generale comm Carlo Bombrini, domiciliato in Roma, fece ricorso alla Corte di cassazione di Torino per mezzo dell'avv. Giacomo Astengo suo procuratore speciale, con domicilio eletto in Torino via Santa Teresa, n. 24, piano 2°, per ottenere l'annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello di Casale in data 31 luglio 1874, nel giudizio di graduazione per la distribuzione del prezzo dei beni immobili appartenenti alla eredità beneficiata del fu Emanuele Deferrari, banchiere in Casale, morto nel 1859, venduti all'incanto dinanzi al tribunale civile di Alessandria, divisi in quattro lotti, riuniti in uno dopo l'incanto parziale di ciascuno dei quattro, deliberato definitivamente in data 28 ottobre 1869 all'ingegnere commendatore Severino Grattoni per il prezzo di lire 495,150.

La subastazione di una parte di tali beni, componente i primi tre lotti, era stata iniziata nell'anno 1864 dall'ora fu comm. ingegnere Giovanni Carbonazzi contro la vedova e le figlie Deferrari in seguito ad un atto di precetto in data 18 aprile di quell'anno, ma rimase interrotta per l'opposizione della Banca Nazionale intorno alle condizioni della vendita, e per quella del comm. Giacomo Pera che sosteneva la nullità del precetto.

Intervenute più sentenze interlocutorie sopra le dette opposizioni e cassate due sentenze d'appello che avevano respinto le prove del fatto sul quale era fondata la nullità del precetto, la Banca Nazionale promosse con atto di comando notificato nel giorno 26 ottobre 1866 e trascritto nel giorno 1° gennaio 1867, nuova subastazione comprendente maggiore quantità di beni i quali perciò furono divisi in quattro lotti.

Presentatisi nel giudizio di graduazione molti creditori, il giudice delegato formò lo stato di graduazione in data 27 marzo 1870, e quasi tutte le collocazioni furono argomento di variate controversie, compendiate in 17 questioni principali e 4 addizionali, sulle quali pronunziò il tribunale civile di Alessandria con sentenza 25 maggio 1871, e quindi in appello la Corte di Casale colla sentenza denunziata in Cassazione, notificata alla Banca Nazionale il 12 settembre 1874, che riformò in parte e confermò nel resto il giudicato di primo grado.

La Banca Nazionale dimandò la cassazione:

1° — *Dei capi relativi alla data della immobilizzazione dei frutti e fitti degli stabili subastati, e alla loro rappresentanza per essere distribuiti.*

Il tribunale di Alessandria al § 1, della sua sentenza " dichiarò li frutti e fitti dei beni venduti immobilizzati, per essere distribuiti, unitamente al prezzo dei beni, a partire dal giorno 18 aprile 1864, per quanto siano relativi ai beni compresi nell'atto di comando nello stesso giorno notificato ad istanza del comm. Giovanni Antonio Carbonazzi; ed a partire dal 1° gennaio 1867 per quanto siano attinenti ai maggiori beni indicati nel precetto eseguitosi ad istanza della Banca Nazionale e trascritto nello stesso giorno 1° gennaio 1867. „

Conseguentemente al § 19 " mandò alla Banca Nazionale di rappresentare alla massa dei creditori, per essere distribuito unitamente al prezzo, l'ammontare dei fitti degli anni 1864, 1865 e 1866 da essa percetti, per quanto siano relativi ai beni venduti e compresi nel comando notificato il 18 aprile 1864 ad istanza del comm. Carbonazzi, e siano posteriori alla data di notificazione dello stesso precetto. „

Contro queste disposizioni della sentenza di prima instanza appellò la Banca sostenendo che tutti indistintamente i frutti e fitti dei beni subastati dovessero dichiararsi immobilizzati e distribuirsi unitamente al prezzo, a partire solamente dal 1° gennaio 1867, e la Banca non potesse essere obbligata a rappresentare i frutti e fitti anteriori a quella data percepiti da essa in seguito a pignoramento 17 dicembre 1863 e sentenza del tribunale di Alessandria 16 agosto 1864, confermata in appello dalla Corte di Casale con sentenza 21 gennaio 1865, susseguita da altra della stessa Corte 12 luglio stesso anno che dichiarò valido il detto pignoramento e aggiudicò alla Banca i fitti anzidetti.

Ma la Corte d'appello di Casale ha confermato negli anzidetti capi la sentenza del tribunale e per così decidere ha fatto una distinzione tra l'azione personale *ex judicato* competente alla Banca per la percezione di quei fitti e l'azione reale ipotecaria esercitata dal Carbonazzi, dimenticando che il pignoramento sotto il Codice di procedura allora vigente attribuiva un diritto di preferenza sulla cosa pignorata rispetto agli altri creditori, e così un diritto reale sopra di tale cosa, e dimenticando del pari che colla percezione effettiva i denari riscossi a titolo di fitti diventarono proprii della Banca e non trattavasi dell'esercizio di un'azione personale per riscuoterli, sibbene della conservazione di fitti riscossi e fatti proprii, e di cosa perciò che escita dal patrimonio Deferrari era entrata a far parte del patrimonio della Banca.

Singolarissimo poi è l'argomento che la sentenza impugnata ha creduto poter ricavare dal fatto della Banca di avere limitate le sue instanze per la ritenzione dei fitti riscossi alle tre annate decorse innanzi al 1° gennaio 1867, data della trascrizione del suo atto di comando, soggiungendo che la Banca avesse con ciò riconosciuto che l'esercizio dell'azione reale promossa da essa medesima avesse tolto ogni effetto alle sentenze che aveva ottenute intorno al pagamento ed all'aggiudicazione dei fitti, giacchè per mettere innanzi tale argomento la Corte d'appello ha dimenticato quanto aveva detto poco prima, vale a dire che la Banca aveva pignorato le sole tre annate di fitti del 1864, del 1865 e del 1866, e che solamente queste tre annate le erano state aggiudicate. Sarebbe quindi stato stranissimo che la Banca avesse preteso estendere i suoi diritti alle annate posteriori a quella del 1866, estendendo così il suo atto di pignoramento, la cosa giudicata riguardante il medesimo e la ottenuta aggiudicazione, oltre quel triennio che ne ha formato l'esclusivo oggetto. Per i frutti o fitti decorsi dal 1° gennaio 1867 in poi non poteva la Banca invocare alcuno dei diritti nè alcuna delle ragioni che invocava per i fitti anteriori.

La impugnata sentenza della Corte di Casale deve impertanto essere annullata nella parte in cui ha confermato l'appellata sentenza del tribunale nei §§ 1 e 19 riguardanti la data della immobilizzazione dei frutti e fitti dei beni compresi nell'atto di comando Carbonazzi del 18 aprile 1864, la loro distribuzione unitamente al prezzo dei detti beni, e la conseguente rappresentazione di essi da farsi dalla Banca Nazionale, e tale annullamento per falsa applicazione dell'articolo 797 del Codice di procedura civile del 20 novembre 1859 e dell'articolo 2344 del Codice civile Albertino, nonchè dell'articolo 2085 del Codice civile italiano, e conseguente violazione degli articoli 2167 e 2168 del Codice civile Albertino e dell'articolo 1967 del Codice civile italiano; inoltre per violazione dell'articolo 780 del detto Codice di procedura civile, dell'art. 1463, n. 3, del Codice civile sulla cosa giudicata, e per violazione infine dell'articolo 630 dello stesso Codice di procedura.

2° — *Dei capi relativi all'accertamento del prezzo dei beni di ciascun lotto, e al riparto dei frutti e fitti.*

Il tribunale nel § 2 della sua sentenza aveva ordinato " che l'accertamento del prezzo dei beni di ciascun lotto, nonchè di ogni stabile che compreso in qualche lotto formi oggetto di speciale collocazione, avesse luogo col mezzo di perizia in base del complessivo prezzo definitivo di deliberamento, *in ragione del loro valore comparativamente a quello degli altri beni venduti, niun conto tenuto dei risultamenti dell'incanto preliminare, e che su tale base si procedesse pure al riparto e subriparto dei frutti o fitti.* „

Invece la Corte d'appello ai capi 1° e 2° dell'impugnata sentenza ha pronunziato che " lo accertamento del prezzo delli beni di ciascun lotto, non che di ogni stabile che compreso in qualche lotto formi oggetto di speciale collocazione, abbia luogo col mezzo di perizia *in base del prezzo di ciascun lotto risultante dalle offerte ottenute nel primo incanto per i primi tre lotti, e di quello offerto dalla Banca Nazionale per il quarto, accresciuti detti prezzi dalla rata proporzionale dell'aumento ottenuto nel secondo incanto, e per i fondi che formino oggetto di collocazione speciale in ragione del loro valore comparativamente agli altri dello stesso lotto, e sempre in proporzione di quello come sopra pure stabilito dell'intiero lotto del quale fanno parte, e che sopra tale base si proceda ancora al riparto e subriparto dei frutti e dei fitti.* „

La Banca Nazionale ha chiesto l'annullamento di questi due capi della sentenza della Corte per i seguenti motivi:

La Banca Nazionale promovendo la vendita aveva fatto un'offerta di prezzo per ciascuno dei quattro lotti conformemente al prescritto dalla legge di procedura.

Ai primi tre lotti furono fatte delle offerte di aumento nell'incanto parziale di ciascuno di essi, e nessuna ne venne fatta al lotto quarto.

Era però prescritto al n. 5 delle condizioni del bando:

" Che compiuto l'incanto dei singoli lotti parziali, prima di venire al deliberamento sarebbero immediatamente i beni esposti all'incanto in un sol lotto sul prezzo riunito dei maggiori prezzi che risulterebbero offerti per i lotti singoli; e per i lotti pei quali non fosse stato offerto maggior prezzo si riunirebbe il prezzo offerto dalla Banca, e sarebbero deliberati all'ultimo migliore offerente se vi fossero nel secondo esperimento offerte in aumento al prezzo complessivo, *in difetto si sarebbero deliberati secondo l'incanto esperimentato nei lotti parziali.* „

Furono perciò riuniti i quattro lotti in un solo, dall'incanto del quale si ebbe un aumento di lire 50,000, poichè da lire 270,000 le offerte salirono a lire 320,000. Nè qui si arrestarono le offerte poichè essendosi fatto l'aumento del sesto si verificarono nuove offerte nell'ultimo incanto e il prezzo del lotto unico salì da lire 320,000 a lire 495,500.

Dovendosi ripartire tra i beni dei diversi lotti il prezzo complessivo di tutti i beni riuniti in un solo lotto e i frutti relativi, onde applicarvi le rispettive ipoteche, la sola base ragionevole e giusta era quella adottata dal tribunale di prima instanza.

Ma la Corte d'appello nell'impugnata sentenza ha considerato in primo luogo " che le cose valgono quanto si possono vendere in piazza, e che il valore delle medesime non può quindi stabilirsi meglio che dal pubblico incanto. „

È facile rispondere che quella massima ove pure si avesse a ritenere per verità provata e indiscutibile, non potrebbe applicarsi che al prezzo finale ottenuto all'ultimo incanto, non mai ai prezzi parziali, provvisorii e condizionali offerti nei primi incanti o nel bando venale, perchè solamente il prezzo finale dell'ultimo incanto può far nascere la presunzione del valore vero del fondo venduto e provare " quanto valga in piazza la cosa venduta. „

Ha considerato in secondo luogo la Corte d'appello " essere praticamente dimostrato che il giudizio dei periti non costituisce un criterio sicuro di apprezzamento intorno specialmente ad oggetti nei quali, come nel caso, concorrano a formarne la base molteplici e variati elementi geodetici, agronomici ed idraulici, essendochè sia frequente il caso che più periti giudiziali si trovino in contraddizione fra loro e siano alla lor volta contraddetti dai periti eletti nel loro interesse dalle parti, quali periti pure vicendevolmente si combattono. „

Codesto motivo della sentenza impugnata ha il vizio di provar troppo e contraddice a tutto il sistema della legge sulla prova nascente dal giudizio dei periti, la quale prova non sarebbe mai ammessibile se avessero fondamento legale gli anzidetti motivi della sentenza impugnata. La circostanza che a formare la base dell'apprezzamento concorressero molteplici e variati elementi geodetici, agronomici ed idraulici, non serve che a mostrare sempre meglio la utilità, anzi la necessità del giudizio dei periti, al quale d'altronde la stessa Corte ha dovuto ricorrere ed è ricorsa ponendosi in evidente contraddizione, allorchè ha commesso al giudizio dei periti la determinazione del valore di ognuno dei fondi componenti uno stesso lotto e soggetti a diverse speciali ipoteche, per subdividere in ragione del valore comparativo di ciascuno di detti beni la quota del prezzo attribuito ad ogni lotto intiero. In questo modo per distribuire tra i quattro lotti il prezzo totale del deliberamento finale si è condannato e respinto come difettoso quel sistema che fu invece accolto ed applicato come buono per suddividere tra i beni di un medesimo lotto la parte di prezzo assegnata al medesimo. Quindi la sentenza vuol essere annullata anche perchè contiene disposizioni contradditorie (Codice procedura civile art. 518 n. 7).

La Corte d'appello ha inoltre travisato il tenore chiaro e preciso della quinta condizione del bando venale sforzandosi a ricavare dalle sue espressioni la volontà delle Parti di dividere il prezzo finale tra i diversi lotti nel modo adottato nella sentenza impugnata, anzichè nel modo opposto prescritto dal tribunale. Difatti nell'anzidetta condizione del bando non si parla punto del riparto del prezzo finale tra i diversi lotti riuniti in un solo, ma trattasi unicamente della esposizione all'incanto dei diversi lotti, dei prezzi offerti rispettivamente per ognuno di essi, della riunione successiva dei quattro lotti in un lotto solo e della sua esposizione all'incanto sulla somma complessiva di tutti i prezzi parziali. Quindi non poteva la Corte senza travisamento riferire all'operazione posteriore del riparto tra i diversi lotti del prezzo finale dell'incanto definitivo, le espressioni che riguardano esclusivamente la operazione anteriore degli incanti. Del resto è troppo evidente che anche ripartendo il prezzo finale tra i quattro lotti sulla base del rispettivo e comparativo valore reale di ciascun fondo, rimane sempre vera, esatta e propria la espressione di *prezzo complessivo* usata nel bando, come rimane sempre vero, esatto e proprio il concette *di un prezzo unico* nell'incanto finale, prezzo composto dai quattro prezzi primitivi risultanti dal primo incanto.

Strano poi è l'altro motivo della sentenza che il primo incanto non avrebbe avuto alcuna ragione di essere se i prezzi ottenuti negli incanti parziali non avessero dovuto servire di base per tutte le conseguenze del secondo incanto e si fosse dovuto procedere ad una perizia sul valore rispettivo dei beni di ciascun lotto per ripartire il prezzo complessivo e finale tra i diversi lotti, essendo abbastanza chiaro ed ovvio che il vero ed unico scopo del sistema misto degli incanti parziali dei diversi lotti e del successivo incanto generale di tutti i beni riuniti in un solo lotto, è stato quello di ottenere il maggior prezzo possibile da ripartirsi tra i creditori, facendo concorrere agli incanti tanto coloro i quali aspirassero al solo acquisto di taluno dei quattro

lotti, quanto coloro che aspirassero all'acquisto di tutti i beni in complesso, riunendoli in una sola proprietà col vantaggio eziandio, accennato dalla Regia Corte, di far cessare ogni vincolo ed ogni peso degli uni verso gli altri, e per raggiungere quello scopo tornava indifferente affatto l'adozione piuttosto di uno che di un altro sistema per il successivo riparto tra i beni dei diversi lotti del prezzo unico e finale, non avendo gli offerenti all'incanto alcun interesse al riguardo.

Ha infine considerato la Regia Corte che i creditori aventi ipoteca sui singoli fondi acquistarono col primo incanto il diritto che il prezzo in questo offerto per ogni lotto non fosse diminuito in vantaggio di altri, e che il pericolo di cotesta diminuzione, seguendo il sistema sostenuto dalla Banca ed ammesso dal tribunale, non sarebbe evitato " potendo per avventura darsi il caso (*sic*) che un perito accrescesse tanto il valore di uno dei lotti da diminuire il prezzo offerto nel primo incanto per un altro; „ ma oltrechè la Corte ha in questo modo argomentato da un evento ipotetico, improbabile ed inverosimile che non può servire di base ad un retto giudizio di una controversia, non ha riflettuto che tra il supposto diritto che non venga diminuito il prezzo ricavato dal primo incanto di un lotto e il diritto che tale prezzo venga accresciuto degli aumenti fatti in un successivo incanto di più lotti riuniti insieme in proporzione del prezzo anzidetto in confronto a quelli ottenuti accidentalmente negli incanti parziali di altri lotti, vi sarebbe una differenza sostanzialissima. Non ha neppure riflettuto che in ogni peggiore evento potrebbe sempre evitarsi il lontano temuto pericolo, collo stabilire che la quota del prezzo finale da attribuirsi a ciascun lotto non potesse mai essere minore del prezzo primitivo ottenuto per lo stesso lotto nell'incanto parziale.

Per tutti questi motivi la sentenza della Corte di Casale contiene molti errori di principio nei capi relativi al riparto del prezzo e dei frutti o fitti, e deve essere in tali parti annullata, sia per contenere disposizioni contraddittorie, sia per travisamento della quiata condizione della vendita, sia finalmente per violazione delle disposizioni generali del Codice civile sulle obbligazioni condizionali e soprattutto degli articoli 1157 e 1158, non che delle disposizioni speciali sulle offerte negli incanti contenute nell'articolo 674 del Codice di procedura civile.

3° — *Dei capi relativi alla collocazione del comm. Carbonazzi per lire 33,500, residuo prezzo dei molini natanti di Felizzano e pei relativi accessori.*

La Corte d'appello nel capo 12 della sentenza impugnata mantenne " la collocazione accordata nel numero quinto dello stato di collocazione e nel numero quindici della sentenza di primo grado al commendatore Giovanni Antonio Carbonazzi, dipendentemente dalla iscrizione 12 novembre 1855 per lire 33,500, residuo prezzo dei molini natanti di Felizzano e delle aderenze di cui negli istrumenti 18 maggio e 10 dicembre 1853, e per gli interessi del triennio legale, *sul prezzo dei fondi di cui nel detto capo 15 della sentenza, non escluso quello della parte delle sponde del canale di sinistra non occupate dalle acque nel tempo della massima portata e dei terreni laterali considerati come proprietà gravata dalle servitù di non recare impedimento alcuno al libero corso delle acque, al transito degli agenti della Società Anonima, al getto dello spurgo del canale, ed alla costruzione delle necessarie opere d'arte o di manutenzione, e come se la riservarono li socii concessionarii nello statuto annesso allo istrumento* 10 settembre 1853 „.

Indi nel capo 14 la Regia Corte " mantenne la collocazione accordata allo stesso commendatore Carbonazzi al capo 8° dello stato di graduazione mantenuta nel capo 17 della sentenza del tribunale dipendentemente dalla iscrizione 7 luglio 1859, *ma per l'anzidetta somma di lire* 33,500 *residuo di prezzo di cui sopra e relativi interessi, sul prezzo di tutti i lotti*, e per lire 40,000 prezzo dei beni immobili ceduti coll'istrumento 15 agosto 1855 e relativi interessi, *su nove ventottesimi di cui nel capo* 17 *della sentenza appellata*, „ ossia sui nove ventottesimi spettanti nella Società a Carbonazzi e da esso ceduti a Deferrari coll'anzidetto istrumento del 1855.

Al numero quinto dello stato di collocazione il comm. Carbonazzi era stato collocato indistintamente per capitali lire 173,000, asserto residuo di maggior credito di lire 200,000 di cui nell'istrumento di cessione 15 agosto, rogato Cassinis, " limitatamente però a quella parte del prezzo in distribuzione che in base del prezzo medesimo rappresentasse il valore speciale della quota dei beni, oggetto dell'anzidetta cessione, gravati dal relativo privilegio del venditore e specificati nella iscrizione 12 novembre 1855. „

Il tribunale di Alessandria al numero quindicesimo della sentenza appellata aveva mantenuto la detta collocazione per quella sola somma che col mezzo di perizia sarebbe stata accertata come rappresentativa del valore speciale dei beni stabili e diritti incorporei attinenti ai beni stabili " ceduti dal comm. Carbonazzi all'Emanuele Deferrari col mentovato rogito Cassinis 15 agosto 1855 coi relativi accessorii, „ sotto deduzione delle somme che in base ad una liquidazione da operarsi verrebbero accertate già ricevute in conto del credito collocato; ma tale collocazione l'aveva ristretta a quella parte del prezzo in distribuzione che sarebbe constatato come rappresentativo del valore speciale di nove ventottesime parti dei beni stabili compresi nei primi tre lotti, siccome colpite dal privilegio del venditore iscritto il 12 novembre 1855.

In appello la Banca Nazionale aveva chiesto la conferma della sentenza del tribunale " in quanto aveva limitato le collocazioni assegnate alli signori commendatori Carbonazzi e Pera ai prezzi dei nove ventottesimi dei beni stabili rispettivamente da loro ceduti al Deferrari ed in quanto aveva mandato procedersi all'accertamento dell'ammontare di dette collocazioni, instando che in riforma parziale di essa sentenza venissero esclusi dalle collocazioni i prezzi della cessione dei diritti incorporei e fossero ordinate alcune detrazioni ed imputazioni.

La Corte d'appello riformando parzialmente negli anzidetti capi la sentenza del tribunale nel modo surriferito, considerò dapprima che siccome il commendatore Carbonazzi coll'istrumento 10 dicembre 1853 aveva alienato la metà a lui spettante dei molini natanti e le loro adiacenze, così sopra questi e non sopra altro gli competesse il privilegio del venditore, convertitosi in ipoteca giusta il Codice Albertino per difetto d'iscrizione nel termine prescritto. Soggiunse però che " dacchè poi il Deferrari, il Pera ed il Mosca accordavano al Carbonazzi la garanzia sopra tutto il fondo sociale, siccome il fondo sociale consisteva in tutti gli stabili, opifizi, molini, diritti, ragioni e cessioni mentovate nella sentenza, così non fosse dubbio che tutto ciò in quanto ne fosse per legge suscettibile, era rimasto colpito dall'ipoteca a favore del Carbonazzi. „

È per questo motivo che la Corte accordò collocazione al Carbonazzi per il residuo credito del prezzo della sua metà dei molini natanti venduti collo istrumento del 1853, residuatosi a lire 33,500, " sopra tutti i beni immobili componenti il fondo sociale. „

Per altro in detto istrumento vi era il patto espresso, come osservò la Regia Corte, che Carbonazzi potesse iscrivere solamente contro la Società non individualmente contro i socii, sicchè non potesse nemmeno iscriverla contro il Deferrari.

Dedusse da ciò la Corte che la iscrizione del 1855 non poteva fondarsi sull'istrumento del 1853, e che solamente potè essere presa per il prezzo dei molini natanti dal momento che in forza del successivo istrumento del 1855 si sciolse la Società in nome collettivo tra Carbonazzi, Pera e Deferrari, concentrandosi in quest'ultimo tutti i diritti e tutte le obbligazioni sociali.

Da ciò dedusse inoltre la Corte che per le lire 33,500 residuo prezzo dei molini natanti, Carbonazzi dovesse essere collocato " sopra tutti i beni che furono a di lui favore ipotecati (*così la sentenza*) coll'istrumento 10 dicembre 1853, e quindi su tutti i beni subastati. „

Il perchè, mentre nei capi 13° e 14°, la collocazione di Carbonazzi per l'altro suo credito di lire 40,000 fu mantenuta limitata al prezzo corrispondente ai nove ventottesimi di proprietà immobiliare da esso ceduti a Deferrari col mentovato istromento del 1855, per contro tanto nel detto capo 14°, quanto nel capo 12° la collocazione di esso Carbonazzi per le lire 33,500 residuo prezzo dei molini natanti fu estesa all'intiero prezzo dei beni subastati.

Nel riformare in tal modo la sentenza del tribunale la Regia Corte ha in primo luogo commesso l'errore di diritto di attribuire gli effetti di una ipoteca convenzionale alla clausola generale contenuta nell'articolo 25 dello istrumento 17 maggio 1853 " di una guarentigia sopra tutto il fondo sociale. „

Il privilegio del venditore, il quale solo poteva essere iscritto, non poteva colpire che la cosa venduta, e così quella metà dei molini natanti che più non esistono e che non furono perciò compresi nella subastazione il di cui prezzo dovevasi distribuire.

Perchè Carbonazzi potesse avere acquistato un diritto d'ipoteca sui beni componenti il fondo sociale in garanzia del prezzo di vendita dell'anzidetta sua metà dei molini natanti, era necessario che fosse stata acconsentita in di lui favore una ipoteca convenzionale, la quale per le note disposizioni del sistema ipotecario moderno e così in conformità dell'articolo 2189 del Codice civile albertino allora vigente richiedeva che fosse stata dichiarata nell'atto autentico costitutivo dell'ipoteca o in un atto posteriore egualmente autentico " specialmente la natura e situazione, con indicazione della regione e del numero del catasto, ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile spettante al debitore sopra di cui si voleva costituire l'ipoteca. „

Conseguentemente la semplice dichiarazione generica " di guarentigia sopra tutto il fondo sociale, „ non poteva equivalere ad una costituzione di ipoteca sopra beni immobili speciali e determinati, come sarebbe stato necessario per dare vita ad un'ipoteca convenzionale, ed alludeva semplicemente al principio generale scritto nell'articolo 2145 dell'anzidetto Codice che " chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni su tutti i suoi mobili ed immobili, presenti e futuri. „

È in questo senso che Carbonazzi aveva per il credito del prezzo dei molini ceduti alla Società " la sua guarentigia sopra tutto il fondo sociale. „

A ciò si aggiunge che nello stesso istrumento surriferito fu pattuito espressamente, come già fu avvertito, che niuna iscrizione ipotecaria potesse prendersi individualmente contro alcuno dei soci e Carbonazzi iscrisse non contro la Società ma individualmente contro il Deferrari.

Senza ragione la Corte si fondò sull'altro successivo istrumento 15 agosto 1855 per attribuire a Carbonazzi gli effetti dell'ipoteca, perhè questa non era nata dall'istromento del 1855 e non poteva essere iscritta in virtù del medesimo.

Diffatti neanche nell'istrumento del 1855 è stata concessa a Carbonazzi alcuna ipoteca convenzionale e speciale, e solo è nato in di lui favore il privilegio del venditore ristretto alla cosa venduta, ossia ai nove ventottesimi spettanti a Carbonazzi sui beni immobili sociali, siccome decise la stessa Corte d'appello.

Ma il residuo credito di lire 33,500 era il prezzo dei molini natanti venduti nel 1853 e non faceva parte del prezzo della cessione del 1855.

Di detto primitivo credito si fece una semplice menzione al num. 4 dell'istrumento 18 agosto 1855.

Di concessione d'ipoteca non vi è parola; non vi è nemmeno parola che indichi novazione, e tanto meno che incorpori quel residuo credito nel prezzo della nuova cessione di altri beni.

È chiaro adunque che sopra i beni subastati non aveva e non ha il Carbonazzi alcun diritto d'ipoteca per le lire 33,500 e relativi interessi che rappresentano il residuo suo credito per la vendita della sua metà degli antichi molini natanti, ed è pur chiaro che ove, in falsa ipotesi, per effetto dello istromento 15 agosto 1855 avesse potuto competere al comm. Carbonazzi un privilegio convertitosi in ipoteca per l'anzidetto suo credito, come per l'altro del prezzo della nuova cessione di altri beni, non avrebbe mai potuto estendersi oltre i nove ventottesimi di proprietà ai quali era ristretto il privilegio convertitosi in ipoteca per l'altro prezzo della nuova cessione.

Sotto ogni rapporto adunque la sentenza denunziata deve essere annullata nei due capi duodecimo e quattordicesimo, in quanto riguardano la collocazione ivi accordata al commendatore Carbonazzi per le capitali lire 33,500 residuo prezzo dei molini natanti di Felizzano e loro aderenze e per i relativi interessi, avendo essa violato gli articoli 1225, 2145, 2147, 2148, 2163, 2187 e 2189 del Codice civile Albertino, e falsamente applicato gli articoli 2158 num. 2, 2205 e 2213 di detto Codice.

La Banca Nazionale impertanto dimandò lo annullamento della sentenza della Corte di Casale nei diversi capi sopra indicati e fece notificare il suo ricorso alle eredi dell'Emanuele Deferrari debitore espropriato, al comm. Severino Grattoni, agli eredi del commendatore Carbonazzi, al comm. Giacomo Pera, e al signor Carlo Cotti, i quali, meno le eredi Deferrari, fecero notificare il loro contro ricorso, ed alcuno di essi, cioè gli eredi Carbonazzi, Pera e il Cotti ricorsero a loro volta contro altri capi della sentenza.

In appoggio del suo ricorso la Banca Nazionale depositò la procura speciale del suo Direttore generale in capo dell'avv. Giacomo Astengo in data 5 dicembre 1874 autentica Serafini notaro in Roma; il certificato del deposito di lire 150; la copia autentica della denunziata sentenza della Corte di Casale; il volume degli atti della Banca nella causa, in detto ed altri sei volumi contenenti i suoi documenti; e un esemplare a stampa della relazione della causa dinanzi alla Corte di Casale in data 27 febbraio 1874.

Il certificato del deposito di lire 150 è del tenore seguente:

" Ufficio di Roma, num. d'ordine 468, art. 2 del libro debitori. Addì 5 dicembre 1874.

Il ricevitore sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia lire centocinquanta per deposito onde ricorrere in Cassazione avanti la Corte di Torino dalla sentenza resa dalla Corte d'appello di Casale il 31 luglio 1874 nel giudizio di graduazione dell'eredità del fu Emanuele Deferrari.

Il Ricevitore: SORDI. „

La Corte di cassazione di Torino con sentenza 26 gennaio 1876, ivi registrata il 10 febbraio successivo (lib. 26, num. 355 con lire 48) ordinò la integrazione del giudizio mandando ai ricorrenti di far notificare i rispettivi loro ricorsi a tutti i creditori menzionati nei motivi di essa sentenza entro il termine perentorio di giorno 90 a decorrere da

quello in cui dalla parte più diligente sarebbe notificata tale sentenza, e questa notificazione fu fatta alla Banca Nazionale il 27 maggio 1876 a richiesta del comm. Pera.

La stessa Corte di cassazione con decreto 12 luglio 1876 sull'avviso conforme del Pubblico Ministero autorizzò la Banca Nazionale a far notificare il detto suo ricorso in Cassazione per proclami pubblici nel modo indicato nello articolo 146 del Codice di procedura civile alle seguenti persone:

1. Amministrazione generale dei lavori pubblici e Finanze dello Stato ed Unione dei creditori della fallita di Antonio Fongi, anche quale consolidataria della fallita di Cesare Ghio come subcollocata sulle somme per le quali sono stati collocati li commendatori Carbonazzi e Pera come al § 22 della sentenza di primo grado del tribunale di Alessandria 25 maggio 1871 - 2. Marchese Giacomo Balbi Piovera, residente in Genova - 3. Il sig. Giuseppe Bravo fu Giovanni Michele, residente a Torino - 4. I signori Luigia Giusti, Giuseppe, Eugenio, Angelo e Adele madre e figli Cassino, i tre ultimi siccome minori rappresentati dalla loro madre, residenti a Genova - 5. La fallita di Antonio Fongi di Alessandria, rappresentata dal suo sindaco signor Paolo Celesia, residente in Genova - 6. Il Consorzio per la formazione del Rio Sinario in Solero, in persona del suo presidente - 7. Il signor geometra Francesco Gatti, domiciliato in Felizzano, ed ora residente in Lesegno (Mondovì) - 8. La signora Elisabetta Merini vedova di Bartolomeo Oddone, residente a Casale - 9. Il comune di Felizzano, in persona del suo sindaco - 10. L'Amministrazione generale dei lavori pubblici, in persona dell'intendente di finanza della provincia di Torino, ove ha sede questa Suprema Corte di cassazione - 11. L'Amministrazione generale delle Finanze (ramo tributi), rappresentata pure dal suddetto intendente della provincia di Torino - 12. L'Amministrazione generale delle Finanze (ramo tasse di registro), rappresentata pure dal suddetto intendente di Torino - 13 La stessa Amministrazione generale delle Finanze (ramo Asse ecclesiastico e perciò demaniale), rappresentata ugualmente dall'intendente di finanza di Torino - 14. Bosio Maria e Giuseppina sorelle minori, rappresentate dal loro padre Ortensio Bosio, impiegato nell'Intendenza militare, residente a Casale Monferrato, quali eredi della defunta Anna Maria Bocca - 15. Barcellona Teresa fu Andrea e il di lei marito Luigi Raiteri per l'autorizzazione a stare in giudizio, residenti a Pietra Marazzi (Alessandria) - 16. De Paselli contessa Costanza, residente in Torino - 17. Confraternita della Misericordia di Alessandria, in persona del suo legittimo rappresentante priore della chiesa della Misericordia signor Pietro Cornaglia - 18. Economato generale dei benefizi vacanti stabilito in Torino, rappresentato dall'economo generale Realis avv. comm. Giuseppe, ed in Alessandria dal subeconomo notaio Filippo Gandini - 19. Mensa vescovile di Alessandria, rappresentata da monsignor Giocondo Salvai vescovo della diocesi di Alessandria - 20. Conte Vittorio Consani di Revignano, quale erede del fu conte Galeazzo Consani, residente in Alessandria - 21. Opera pia Grattarola di Solero, rappresentata da monsignor Giocondo Salvai vescovo della diocesi di Alessandria - 22. Il signor Balbi-Vieca cav. Alfonso residente in Alessandria - 23. Consani contessa donna Luigia di Revignano, moglie legalmente separata dal marito conte Enrico Ruffino Diano di Gattiera, residente in Alessandria - 24. Gli eredi dell'ora defunto Faa di Bruno cav. Antonio già maggior generale in ritiro, residente in Alessandria, cioè la contessa Luigia Faa di Bruno moglie del conte Luigi Lupi di Moriano, residente in Torino, la marchesa Cristina Faa di Bruno, moglie del marchese Evaristo Del Carretto, residente in Napoli, il cav. Casimiro Faa di Bruno, ufficiale della Regia marina, residente in Torino, il conte Alfonso Faa di Bruno, residente pure in Torino e la contessa Adelaide Mathis di Camornio fu conte Scipione vedova del conte Antonino Faa di Bruno, residente pure in Torino - 25. Bordis Giuseppina vedova del cav. Paolo Picchio, residente in Alessandria - 26. Tassi Giovanni fu Pietro, residente in Alessandria - 27. Il Municipio di Alessandria, in persona del cav. avv. Giovanni Oddone ff. di sindaco - 28. L'avvocato Gaspare Manara di Casale - 29. Il signor Leopoldo Manara di Casale - 30 Il signor Giuseppe Chiesa medico in Alessandria - 31. Il signor Giuseppe Mascherpa di Alessandria - 32. Il signor Pietro Maggioli di Mongiardino - 33. La signora Luigia Maggioli di Mongiardino - 34. Il signor Giovanni Guerci di Guazzolo a Casale - 35. Il signor Vittorio Novelli di Frassinetto - 36. La signora Elisabetta Merini vedova Oddone di Casale - 37. Il signor avv. Giuseppe Allara di Torino - 38. Il signor barone Jona Vitta di Casale - 39. Il signor cav. Enrico Vitta di Casale - 40. Il signor Causidico Gaudenzio Cagnardi di Casale - 41. Ospedale degli infermi dei Santi Antonio e Biagio di Alessandria, rappresentato dal cav. Costantino Barberis presidente della Congregazione di Carità - 42. Il cav. Paolo Biglione di Casale - 43. Il cav. ingegnere Luigi Ferrari di Alessandria e stante la sua morte i di lui eredi che sono i seguenti: Giuseppina De Fiori di lui vedova ora rimaritata col signor Roberto Cattaneo direttore della Società Miniere Monteponi, residente a Torino, la figlia Teresa maritata Rosazza, abitante in Roma, Lorenzo, geometra, attualmente residente in Moneglia, Erminio, ingegnere, addetto alle Miniere Monteponi in Sardegna, Giuseppe, commesso di commercio, residente in Genova, anche quali rappresentanti del defunto fratello Enrico - 44. Il sig. Marco Levi di Elia banchiere a Vercelli - 45. Il signor Moretti Stefano fu Biagio, farmacista, di Casale - 46. Il signor Giovanni Della Valle di Casale - 47. Il signor Felice Bistolfi di Casale - 48. Il signor Giorgio Francesco di Moncalvo - 49. Il signor geometra Giovanni Allara di Casale - 50. La signora Benedetta Deferrari, nubile, di Casale - 51. La signora Colomba Deferrari, nubile, pure di Casale - 52. La signora Marina Deferrari, nubile, pure di Casale - 53. Il cav. ingegnere Antonio Molinari di Vercelli - 54. Il conte D. Sebastiano Dal Pozzo di Torino - 55. Il conte Ferdinando Dal Pozzo di Torino.

Conseguentemente si notifica a tutte le persone suindicate il sopra riportato ricorso in Cassazione della Banca Nazionale per tutti gli effetti di legge come se fosse loro personalmente notificato nelle forme ordinarie. 3772

ESTRATTO DI DOMANDA

per riduzione di cauzione notarile.

(2ª *pubblicazione*).

Si reca a pubblica notizia, per gli effetti di cui agli art. 38, 39, 137 della legge notarile 25 luglio 1875, num. 2786, che il sottoscritto dottor Alessandro Pizzamiglio, notaro residente in Cremona, con ricorso d'oggi n. 242 R. R., ha domandato al Regio tribunale di detta città lo svincolo dell'annua rendita iscritta al proprio nome sul Gran Libro del Debito Pubblico di questo Stato per lire 210, eccedente in oggi quella maggiore di lire 410 da lui già prestata, ed assoggettata a cauzione per l'esercizio della professione notarile, e precisamente di quella di lire 20 quanto al certificato in data di Milano 7 ottobre 1862, n. 16104; di lire 105 quanto al certificato, pari data, n. 16105, e di lire 85 quanto al certificato, pari data, n. 16106, non meno che degli annessivi assegni interinali, pari data e numero, dell'annua rendita in complesso di lire 4 80.

Cremona, 21 giugno 1876.

3571 PIZZAMIGLIO D. ALESSANDRO not.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendo vuoto il posto di direttore medico del Manicomio di Palermo, il cui stipendio per R. decreto 16 marzo 1876 è stato elevato a lire 6000 annuali, resta aperto il concorso per la nomina del medesimo, che dall'art. 13 dello statuto organico approvato con Regio decreto 27 aprile 1870 è demandata al prefetto di Palermo.

Le attribuzioni ed i doveri del summentovato direttore medico sono determinati dallo statuto anzidetto nel modo seguente:

Il direttore ha la direzione sanitaria, morale e interna del Manicomio, nel quale dovrà avere stabile dimora.

Egli esercita una generale sorveglianza su tutti i rami di servizio e su tutto il personale dello Stabilimento, invigilando per l'esatta esecuzione del presente statuto organico e del regolamento interno.

Egli sopraintende alla cura ed assistenza dei ricoverati, distribuisce il servizio tra i medici, assegnando a ciascuno quel compartimento che stima affidargli, assiste alle visite giornaliere dei medici consulenti, cura che siano eseguite accurate necroscopie sui matti defunti facendone registrare con esattezza i risultati.

Presiede ai consulti sanitari che si terranno, ed a tutte le Commissioni mediche, che saranno da lui periodicamente riunite nello Stabilimento.

Stabilisce le norme circa le visite ai ricoverati per parte dei loro congiunti o conoscenti.

Sotto la sua responsabilità propone la diffinitiva ammissione, o la dimissione dei maniaci.

Fa eseguire le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, e ne è responsabile verso lo stesso.

Sorveglia sull'esazione delle entrate dello Stabilimento, ed ordina i pagamenti negli stretti limiti del bilancio con mandati tratti dall'ispettore.

Nel mese di ottobre di ogni anno, unitamente all'ispettore, progetta il bilancio preventivo dell'anno seguente, e nei principii di novembre lo sottopone alla discussione e deliberazione del Consiglio.

Unitamente all'ispettore amministrativo è tenuto a rendere ogni anno, non più tardi della fine di aprile, il conto morale della gestione dell'anno precedente.

Propone la nomina, e sospende, e licenzia il personale addetto alla custodia ed assistenza dei matti, e fa altrettanto per l'altro personale di basso servizio, inteso l'ispettore amministrativo, salvo nel solo caso di destituzione il reclamo al prefetto, il quale provvederà sentito il Consiglio d'amministrazione.

Per motivi, che è tenuto a giustificare, provoca dal Consiglio la sospensione ed anche il licenziamento del personale di cui compete la nomina diretta al Consiglio stesso.

Nel principio d'ogni mese rassegna al Consiglio il movimento dei mentecatti del mese precedente, distinguendo quelli a peso della provincia, e quelli a pagamento secondo le diverse categorie.

Alla fine d'ogni trimestre presenta al Consiglio una relazione sullo stato economico morale e scentifico del Manicomio con tutte quelle proposte che stimerà utili per migliorarne le condizioni.

Il detto concorso ha luogo solamente per titoli che saranno giudicati da una Commissione composta di due delegati della Deputazione provinciale, e di due professori prescelti dalla Facoltà medica di questa R. Università degli studi ai termini dell'art. 13 dello statuto organico e presieduta dal prefetto di Palermo.

I titoli saranno di due ordini. L'uno tutto tecnico e scientifico, cioè quelli che dan prova di estesi studi nel ramo psichiatrico e di diuturna applicazione pratica dei medesimi o nei manicomi nazionali ed esteri, od altrove. L'altro di speciale perizia amministrativa.

Le dimande dei concorrenti, accompagnate dai titoli, dovranno farsi pervenire a questa R. prefettura nel termine di due mesi a contare dal giorno in cui il presente avviso sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Palermo, 24 luglio 1876.

3735 *Il Prefetto:* Avv. LUIGI ZINI.

INTENDENZA DI FINANZA IN MASSA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 24, situata nel comune di Mirteto, assegnata per le leve al magazzino di Massa, e del presunto reddito lordo di lire 119.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Massa, addì 30 luglio 1876.

3753 *L'Intendente:* GIORDANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TERRA DI BARI

Avviso di secondo incanto.

Essendo oggi andata deserta l'asta tenutasi, giusta l'avviso a stampa pubblicato in data del 14 passato luglio, per l'appalto del dazio di consumo, in unico lotto, nei comuni aperti di Modugno e Triggiano, d'ordine del Ministero delle Finanze, a termini abbreviati cinque giorni, dovrà essere esperimentato un secondo incanto, alle medesime condizioni, con avvertenza che, a termini dell'art. 88 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, l'appalto verrà provvisoriamente aggiudicato, ancorchè non si presentasse che una sola scheda di offerta,

Si rende quindi pubblicamente noto:

1. L'appalto si fa per anni quattro e mesi quattro dal 1° settembre 1876 al 31 dicembre 1880.

2. Il canone annuo d'appalto complessivo pe' due sopraindicati comuni è di lire ventisettemila (L. 27,000).

3. Gli incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza, ne' modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendosi l'asta alle ore undici antimeridiane del giorno di lunedì 14 agosto 1876.

4. Chiunque intenda concorrere allo appalto dovrà unire alla scheda d'offerta la prova di aver depositata, a garanzia della medesima, nella Tesoreria provinciale, una somma uguale al dodicesimo del canone annuo, sulla base del quale viene aperto l'incanto, cioè lire duemiladuecentocinquanta (L. 2250).

5. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6. Presso questa Intendenza di finanza, e presso le Sottoprefetture di Altamura e di Barletta, saranno ostensibili i capitoli d'onere che debbono formar legge del contratto d'appalto.

Presso questa Intendenza sarà inoltre ostensibile, per gli effetti dell'articolo 28 del capitolato d'oneri, l'elenco dei comuni chiusi di terza classe che isolatamente, e dei comuni aperti che in consorzio si trovano abbuonati col Governo, con l'indicazione del rispettivo canone di abbuonamento.

7. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero spedita all'Intendenza.

8. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso indicante il giorno e l'ora in cui scaderà il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 99 del ripetuto regolamento, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo della estinzione delle candele.

9. Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto l'aggiudicatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, a norma dell'art. 5 del capitolato d'oneri.

10 La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte de' conti, salvo gli effetti dell'art. 122 del regolamento più volte enunciato.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, in Altamura e Barletta, capoluoghi di circondario, ne' comuni in cui i dazi vengono appaltati, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia, nella quale si fanno le inserzioni legali.

Bari, 5 agosto 1876.

3797 *Per l'Intendente:* V. LOCATELLI.

Provincia di Vicenza — Distretto di Asiago

COMUNE DI ROTZO

AVVISO D'ASTA pell'aumento del ventesimo.

Nell'esperimento d'asta oggi tenutosi in base al precedente avviso 10 luglio anno corrente pella vendita di legname da commercio di questo comune sulla base delle offerte avute, vennero pronunciate le seguenti provvisorie aggiudicazioni:

Lotto				
Lotto	1°	deliberato a Rielo Gaetano	per L. 11 12	per taglia.
„	2°	deliberato a Slaviero Paolo	per L. 12 10	„
„	3°	deliberato a Slaviero Paolo	per L. 11 63	„
„	4°	deliberato a Slaviero Paolo	per L. 12 10	„
„	6°	deliberato a Slaviero Gio. Batt. di Matteo	per L. 14 10	„
„	7°	deliberato a Slaviero Paolo	per L. 11 62	„
„	8°	deliberato ad Antonioli Antonio	per L. 11 60	„
„	9°	deliberato a Toniolo Romano	per L. 10 02	„
„	10°	deliberato a Santacatterina Pietro	per L. 10 02	„

Si previene quindi che essendo tale delibera vincolata all'esito dei fatali, entro giorni 15 dalla delibera stessa le offerte di miglioramento del ventesimo possono essere presentate a questo ufficio fino alle ore 12 meridiane del giorno 18 agosto corrente; quali offerte saranno accompagnate dal deposito indicato dall'avviso di primo incanto.

Il capitolato d'appalto e gli atti relativi sono ostensibili in questa segreteria comunale in tutte le ore d'ufficio.

Dalla Residenza municipale, Rotzo, li 2 agosto 1876.

Il Sindaco: TONDELLO.

3809 *Il Segretario:* DAL CORTIVO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI MILANO

Avviso d'Asta.

Stante la deserzione del primo incanto, si notifica che nel giorno 14 del volgente mese di agosto, alle ore due pomeridiane, avrà luogo in questa Direzione (via Brera, 15, cort. 5°, secondo piano), avanti il signor direttore, un secondo incanto a partiti segreti, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto in un sol lotto della provvista e distribuzione dei

Foraggi

occorrenti pel servizio dell'Esercito nei luoghi compresi nel suddetto lotto, cioè: nelle provincie di Alessandria, Como, Milano, Novara, Pavia, Piacenza e Sondrio.

L'impresa da appaltarsi dovrà avere principio col 1° ottobre venturo e termine con tutto settembre dell'anno 1877.

Detta impresa sarà retta dai capitoli generali e speciali d'onere che saranno visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato militare.

Il servizio dovrà essere esteso a tutte le sovraccennate località componenti il lotto.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi della somma di L. 190,000 stabilita dal Ministero della Guerra, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere in carta bollata da una lira (escluse le marche da bollo) ed in pieghi suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa Direzione prima che (a senso dell'art. 86 del regolamento 4 settembre 1870) sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Detti partiti dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere che si richiede, cioè: fieno, avena e granoturco, ed il costo di una razione figurativamente stabilita a solo termine di confronto per il deliberamento, perciò i partiti stessi dovranno essere formulati nel modo seguente:

« Il sottoscritto si obbliga di provvedere pel lotto di Milano il fieno a L. .... l'avena a L. .... ed il grano-turco a L. .... per ogni quintale, ai quali prezzi ragguagliando la razione, che per facilità di calcolo si suppone composta figurativamente di chilogr. 6 fieno, chilogr. 2 avena, chilogr. 2 grano-turco, il costo della detta razione figurativa sarebbe di L. .... »

Il deliberamento seguirà per l'intero lotto a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura al prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo massimo della razione stabilito in apposita scheda suggellata del Ministero della Guerra, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

La facoltà all'impresa di distribuire fieno agostano in luogo di fieno maggese, giusta il § 4 dei capitoli speciali sarà estesa alla durata di tre mesi.

Il deliberatario resta obbligato di provvedere (ove i corpi ne facciano richiesta) i seguenti generi ai prezzi stabiliti nel presente avviso, i quali sono invariabili e senza ribasso di sorta:

La paglia mangiativa	L. 0 60	per miriagramma
Le carrubè	„ 1 60	id.
La crusca	„ 1 30	id.
La farina di segale	„ 2 00	id.
La farina d'orzo	„ 2 30	id.
La segale in grana	„ 1 70	id.
L'orzo in grana	„ 2 00	id.

A termine dell'articolo 88 del succitato regolamento, si avverte che in questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che una sola offerta, purchè accettabile.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è stabilito in giorni cinque a decorrere dalle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, giusta l'articolo 8 dei capitoli generali d'oneri, sono a carico del deliberatario.

Milano, li 4 agosto 1876. **Per detta Direzione**

3792 *Il Capitano Commissario:* BALLADORE.

L'INTENDENTE DI FINANZA DI ASCOLI-PICENO

Avvisa

Che fu dichiarato lo smarrimento del buono tratto sovra mandato a disposizione rilasciato dall'Intendenza di Finanza di Ascoli-Piceno nel settembre 1875, sotto il n° 26, capitolo 78, a favore di Podestà Gaetano di Casalmaggiore, procuratore di Mina Ambrogio di Città di Castello, per la somma di lire centocinquanta.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato buono è invitato a farlo pervenire subito a questa Intendenza di Finanza per essere consegnato alla parte.

Dato ad Ascoli-Piceno, il 29 luglio 1876.

3754 *L'Intendente di Finanza:* PINNA-CABONI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 722)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 21 agosto 1876, nell'ufficio della Regia pretura in Anagni, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati, avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del registro in Anagni.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO di incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5778	5404	Nel comune di Anagni — Provenienza dal Seminario vescovile di Anagni — Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Casale di Lauri, confinante coi beni di Magni Alessandro, di S. Maria e con quelli della Cava, in mappa sez. VII, n. 106 (1, 2), estimo scudi 91 60 — Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Casale di Lauri, confinante coi beni di Magni Alessandro e con quelli del Seminario d'Anagni, in mappa sez. VII, nn. 104, 105, estimo scudi 112 99. — Terreno seminativo, vitato, in vocabolo L'Arena, confinante coi beni di Santa Maria, altri beni dell'Ente e colla strada, in mappa sez. VII, n° 97, est. sc. 176 29. Totale estimo sc. 380 88. Affittati dall'Ente morale a Lauri Leopoldo.	3 68 20	36 82	8928 07	892 81	560	50

3704 Roma, addì 31 luglio 1876. *Per l'Intendente*: BARTOLI.

Provincia di Messina — Circondario di Messina

COMUNE DI FIUMEDINISI

2° Avviso d'Asta.

Essendo andata deserta l'asta tenutasi il 23 volgente luglio per la vendita degli alberi boschivi di alto fusto di roveri ed elci esistenti nel territorio di Fiumedinisi, nelle così dette Zafore dal Municipio acquistati dalla Casa Trabia, di Palermo, con l'atto del 25 giugno 1872,

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno venti entrante agosto, alle ore 10 ant., avrà luogo nella Casa comunale il secondo incanto presieduto dal sindaco, o chi per esso, per la vendita degli alberi suindicati, divisi in quattro lotti, e ciò in base del deliberato del Consiglio del 23 gennaio ultimo, col quale fu ridotto lo stato a lire 70,000, e modificati pure i modi di pagamento nel modo seguente:

1° Lo stato sul quale dovrà aprirsi l'asta del 1° lotto è fissato in lire 18,258, di modo che l'aggiudicatario di esso è obbligato, sei mesi dopo approvato il contratto, pagare metà dello intiero valore della prima sezione di esso lotto, l'altra metà col decorrere di un anno dalla detta approvazione, similmente per la seconda sezione del lotto stesso anticipare metà dell'intiero valore di esso, dietro lo scorrere di diciotto mesi dalla suddetta approvazione, il saldo della stessa col decorrere di due anni;

2° Lo stato sul quale dovrà aprirsi l'asta del secondo lotto è fissato in lire 25,430, e l'aggiudicatario di esso è obbligato pagare metà del valore della terza sezione, dietro lo scorrere di due anni e 6 mesi dalla suddetta approvazione, la rimanenza sei mesi dopo. Così pure, dopo tre anni e 6 mesi pagare metà dell'intiero valore della quarta sezione, la rimanenza dietro scorsi altri sei mesi;

3° Lo stato sul quale dovrà aprirsi l'asta del 3° lotto è fissato in lire 11,671, e l'acquirente di esso è obbligato pagare, dietro scorsi 4 anni e 6 mesi dall'approvazione del contratto, metà dell'importo della quinta sezione, la rimanenza dopo altri 6 mesi. Dopo 5 anni e 6 mesi è obbligato pagare metà del valore della sesta sezione, la rimanenza dietro scorsi altri sei mesi;

4° Lo stato finalmente del 4° lotto sul quale dovrà aprirsi è fissato in lire 14,641, e l'acquirente di esso deve pagare, dopo scorsi 6 anni e 6 mesi dalla ridetta approvazione, metà dello intiero valore della settima sezione, la rimanenza di esso collo scorrere di altri 6 mesi. Così finalmente per la ottava sezione, dopo 7 anni e 6 mesi, deve pagare metà dell'intiero valore di esso, la rimanenza ed il saldo dopo scorsi 8 anni. Beninteso però che, ove mai l'approvazione in discorso non si avvererà in epoche nelle quali l'acquirente del primo lotto non può dar principio al taglio perchè trascorsa la stagione voluta dalla legge forestale, allora per la prima sezione e per base di tutte le epoche dei pagamenti deve ritenersi il 1° novembre del corrente anno, dimodochè dopo 6 mesi di essa data e così di seguito di sei in sei mesi devono effettuarsi gli anzidetti pagamenti pel periodo degli 8 anni. Ogni acquirente deve garantire con solvibile fideiussore o in altro modo qualunque, ben visto al Municipio, il valore della prima sezione di ogni lotto aggiudicatogli, restando però ferma tale garentia pel pagamento del prezzo della seconda sezione fino al totale soddisfo dello intiero lotto. Ove poi l'acquirente sarà uno di tutti e quattro lotti, allora è sufficiente una sola garentia da restar ferma ed a valere consecutivamente pel pagamento di tutte le sezioni per come avverrà il taglio fino al soddisfo dell'ottava ed ultima sezione.

Il frutto dei lotti venduti e per l'epoca dell'occupazione fino alla consegna d'ogni sezione tagliata resta per conto degli acquirenti.

La vendita sarà fatta lotto per lotto, ed in 4 separati incanti, non potendosi passare alla vendita del secondo lotto se non fosse stato aggiudicato il primo, e così di seguito pei seguenti 3° e 4° lotto se non fossero venduti il 1° e 3° lotto.

Le aste seguiranno ad estinzione di candela vergine, e si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente. Per essere ammesso alla licitazione, ognuno dovrà depositare in mano di chi presiede l'asta la somma cioè: pel 1° lotto, lire 300; pel 2° lotto, lire 400; pel 3° lotto, lire 200; pel 4° lotto, lire 250.

Il capitolato d'onere e tutti gli atti che regolano la vendita sono depositati nel suddetto ufficio comunale di Fiumedinisi, ed ostensibili in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

I termini utili per presentare un'offerta di aumento non inferiore al 20° del prezzo di aggiudicazione scadrà col giorno 7 settembre venturo, alle ore 7 pomeridiane.

Fatto a Fiumedinisi, 27 luglio 1876.

Il Sindaco: Cav. ANT. Not. CUCINOTTA.

3803 GIUSEPPE UNGARO, *Segretario.*

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 719)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 16 agosto 1876, nell'ufficio della R. pretura in Subiaco, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da 1 lira.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2852.

7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pomer. nell'ufficio del Registro in Subiaco.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte	PRECEDENTE ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11 (*)	384	5224	Nel comune di Subiaco Provenienza dalla Mensa abbaziale in Subiaco — Opifizio ad uso molino da cereali, con straordinaria forza motrice d'acqua contenente sei macine, composto di n. 3 vani, cioè due al pian terreno con sotterranei e l'altro al piano superiore, in vocabolo La Mola, sito nella via degli Opifici al civico n. 31, confinante colla cartiera, coi beni di Grazioli Niccola, e colla strada degli Opifici, in mappa sez I, N. 91⁵, 912, e riportato al N. 1 del prospetto dei fabbricati, col reddito imponibile di lire 6687, Affittato dal Demanio a Luigi Mancianti. Gravato dell'annua corrisposta di rubbia 73, coppe 9 e quarte 3 di grano a favore del Monastero di S. Speco di S. Benedetto in Subiaco, rappresentato dall'Amministrazione del Fondo per il culto, la qual corrisposta commutata è stata in danaro, che, capitalizzato, venne dedotto dal prezzo estimativo dell'immobile, e perciò passa a carico dello acquirente. Rimangono salvi i diritti di macinazione gratuita, che per avventura potessero legalmente competere ai naturali di Civitella S. Sisto ed alla famiglia Rau di Roiate	» 06 07	» 3	97638 20	9763 82	4900 »	500 »	17 giugno 1876 Avv. n. 671

(*) 17 giugno VI incanto — Lotto a prezzo ridotto.

3688 Roma, addì 30 luglio 1876.

Per l'Intendente: BARTOLI.

MUNICIPIO DI ALFONSINE

Appalto della fornitura della breccia, lapillo e paracarri occorrenti all'ordinaria manutenzione delle strade comunali sistemate a destra e sinistra di Reno, durante il quinquennio 1877-81.

Avviso d'Asta per deliberamento definitivo.

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di diminuzione del ventesimo al prezzo di lire 48,880, pel quale nel dì 17 luglio prossimo passato veniva provvisoriamente deliberata l'impresa della fornitura sopramenzionata, si notifica che nel giorno di martedì 22 agosto corrente, alle ore undici antimeridiane, in questa residenza civica, ed innanzi alla Giunta municipale, si procederà a nuovo incanto, ad estinzione di candela vergine, a senso dell'articolo 99 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, per il deliberamento definitivo al migliore offerente sulla somma di lire 46,436, a cui è stato ridotto il prezzo d'appalto.

Ogni aspirante per essere ammesso alla gara dovrà presentarsi munito di sicurtà solidale notoriamente solvibile e benevisa alla stazione appaltante. Dovrà inoltre fare il preventivo deposito di lire 2500 a garanzia dell'asta e per le spese di contratto, ed esibire il certificato municipale di buona condotta in data recente.

Il termine all'annuale approvvigionamento, trasporto e impostamento nelle aree di deposito del materiale di manutenzione è fissato a tutto il 31 agosto, e l'ulteriore trasporto sulle singole strade dovrà aver luogo nei successivi mesi di settembre ed ottobre, giusta il capitolato d'appalto ed appendice, ostensibili in questa segreteria municipale.

Le spese tutte degli incanti, delle aggiudicazioni, di contratto, registro, copie, ecc., niuna eccettuata, restano a carico del deliberatario.

Alfonsine, 3 agosto 1876.

Il R. Sindaco: GIOVANNI MERUZZI.

3775 MASCANZONI, *Segretario.*

COMUNE DI RIGNANO-FLAMINIO

Debitamente modificato dal Genio civile di Roma trovasi ostensibile in questa segreteria comunale per quindici giorni il progetto per la costruzione della strada comunale obbligatoria da Rignano-Flaminio sino al confine di Faleria, della lunghezza di metri 1997 65.

S'invitano tutti gli interessati a prenderne visione ed a presentare entro il detto termine le osservazioni e le eccezioni che avessero a muovere in questo ufficio.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16 e 23 della legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica.

Lì 3 agosto 1876.

3774 *Il Sindaco:* G. BIAGINI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI BARI

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano occorrente per assicurare il servizio del pane ad economia presso il magazzino delle Sussistenze militari, si procederà addì 12 del corrente mese, alle ore 11 ant., nell'ufficio suddetto, sito Corso Vittorio Emanuele, n. 28, 2° piano, innanti il Direttore di Commissariato, allo appalto col sistema dei partiti segreti per la provvista del grano anzidetto, ripartito come segue:

INDICAZIONE dei magazzini nei quali devono eseguirsi le consegne	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto Quintali	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE per le consegne
	Qualità	Quantità totale Quintali					
Magazzino delle Sussistenze militari di Bari	Grano nostrale Campione n. 1 . .	1300	13	100	3	200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
	Idem Campione n. 2 . .	1200	12	100	3	200	

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1876, della qualità conforme ai campioni esistenti presso il suddetto ufficio, e del peso di chilogrammi 75 per ogni ettolitro.

L'impresa baserà sui capitoli generali e speciali ostensibili presso tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno, quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi nell'offerta segreta avrà fatto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno, a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Le offerte saranno ritirate prima di cominciare le operazioni d'incanto, e queste cominciate per una qualità di grano non saranno accettate più offerte sebbene si riferiscano ad altra qualità.

Le offerte una volta presentate, non potranno mai in verun caso essere ritirate, ma può un offerente consegnarne altra incondizionata, prima che si sieno cominciate ad aprire quelle che sono già nelle mani del presidente dell'asta.

Nell'interesse del servizio lo stesso Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni 5 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I partiti dovranno essere presentati in carta da bollo da lira una, ed in piego suggellato, esclusa la carta libera munita di marche da bollo.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questo ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dello Stato, incaricate di ricevere ed amministrare depositi, della somma di lire 200 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti o in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni di Commissariato sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente per il giorno dell'asta, prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, o risulti che la ricevuta stessa sia stata depositata presso la Direzione alla quale venne presentata l'offerta.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agl'incanti ed a' contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di pubblicazione degli avvisi di asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti, non che il pagamento dei diritti notarili stabiliti dalla legge 25 luglio 1875.

Bari, 4 agosto 1876.

Per la detta Direzione

3810 *Il Tenente Commissario:* FRANCESCO BARATTELLI.

DELIBERAZIONE.

(1a *pubblicazione*)

Con deliberazione del 14 giugno 1876 il tribunale civile di Lucera, omologando quella del Consiglio di famiglia del 25 marzo 1876 circa la nomina di Pasquale Manzi a tutore del minore Raffaele Lascala fu Antonio, di Lucera, dichiarando che di Nicola Lascala furono i soli eredi i fratelli e sorella Marianina, Vincenzo, Alessandro, Luigi, Agostino e Raffaele, ha autorizzato esso Pasquale Manzi, tutore del minore Raffaele Lascala, a ritirare senza vincolo la rata a lui dovuta sul capitale della rendita di lire 40 intestata a Nicola Lascala di Antonio sul *borderò* del 25 aprile 1866, numeri 123783 e 306723, ed ha ordinato che l'Amministrazione del Gran Libro del Debito Pubblico paghi la mentovata rata al tutore Pasquale Manzi senza vincolo alcuno.

Lucera, 21 luglio 1876. 3644

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

Avviso di seguito deliberamento.

In seguito all'asta tenutasi presso questa Intendenza il 2 andante a partiti segreti per l'appalto della fornitura di sale granito, occorrente al magazzino di deposito in Venezia nel triennio 1877, 1878 e 1879 nella quantità di quintali metrici ottantamila all'anno, come dall'avviso d'asta di questa Intendenza 30 giugno 1876, n. 22635, sez. A-2, la fornitura fu oggidì deliberata provvisoriamente al prezzo di lire 1 90 al quintale metrico, e per la complessiva somma di lire 152,000.

Si porta quindi a pubblica notizia il risultato suddetto; avvertendosi che nel giorno 18 corrente mese scade il termine utile (fatali) alla presentazione delle offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, e che il campione di sale accettato trovasi presso questa Intendenza sotto suggello, e potrà essere esaminato in ore d'ufficio.

Chiunque intendesse di concorrere all'appalto in grado di ventesimo, dovrà presentare prima delle ore una pomeridiane del suddetto giorno la relativa scheda alle condizioni, di cui i numeri 1, 2, 3 e 4 del suddetto avviso.

Restano ferme tutte le altre condizioni del citato avviso d'asta, dei capitoli d'onere e le disposizioni del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Venezia, 3 agosto 1876.

3795 *Il Regio Intendente:* PIZZAGALLI.

PUBBLICAZIONE DI SENTENZA.

(2a *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore di Bernardini Pietro fu Giovanni, di Cascianella, comune di Camporgiano in Garfagnana, ammesso al benefizio del gratuito patrocinio con decreto 15 aprile 1875, nell'interesse di detto suo cliente ed in conformità dell'articolo 25 del Codice civile, notifica che il tribunale di Castelnuovo Garfagnana con sentenza 1° giugno 1876, registrata il 2 detto mese, accogliendo le istanze del Bernardini Pietro, dichiarava l'assenza del Bernardini Cesare fu Giovanni, di Cascianella, per ogni effetto di legge, poste le spese a carico dell'asse.

Firmati: Angelotti presidente - Reiner - Capra - Maggi canc.

GIROLAMI avv. GIOVANNI proc. officioso.

3226

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2a *pubblicazione*).

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano radunatosi in camera di consiglio ha pronunciata la seguente sentenza.

Sul ricorso di Francesco, Virginia e Caterina fratello e sorelle Mariotti di Pietro, ammessi al beneficio della gratuita clientela con decreto della Commissione presso questo tribunale 24 novembre 1874, n. 943, il primo maggiorenne e le seconde minorenni, rappresentate dal loro tutore signor avvocato Achille Porranco, ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione d'assenza del padre di essi istanti signor Pietro Mariotti del fu Francesco;

Ritenuto che in seguito alla domanda presentata dai detti interessati l'11 gennaio 1875, questo tribunale con decreto in data del 15 del mese stesso ordinava nei sensi dell'art. 23 Codice civile l'assunzione delle occorrenti informazioni intorno alla presunta assenza di Pietro Mariotti;

Ritenuto che siffatto provvedimento veniva reso regolarmente di pubblica ragione come è statuito dal succitato articolo 23 del Codice civile;

Ritenuto che dalle assunte informazioni del competente pretore emerse pienamente comprovata l'assenza da Milano del Pietro Mariotti fino dall'anno 1867, epoca in cui si recava in America, e precisamente a Montevideo; che dopo una lettera scritta, in seguito al suo arrivo in detta città, più non si ebbero da lui notizie; che non lasciò procuratore ad amministrare i suoi interessi, essendo d'altronde privo di mezzi di fortuna;

Ritenuto che si è verificata la decorrenza del tempo prescritto dall'articolo 24 Codice civile;

Visto coi precitati l'art. 794 Codice procedura civile,

Si pronunzia la dichiarazione di assenza di Pietro Mariotti del fu Francesco, già domiciliato e residente ultimamente in Milano a Porta Garibaldi, n. 9.

Mandando notificarsi e pubblicarsi la presente ai sensi dell'articolo 25 Codice civile.

Milano, 31 maggio 1875. 3227

(2a *pubblicazione*).

ESTRATTO

Di decreto di assenza, che il tribunale civile di Volterra sulle istanze di Vittoria Spina vedova Agarini nei Favilli, assistita dal proprio marito Francesco Favilli di Piombino, con decreto del 22 maggio 1876 ritenne ammissibile la domanda di assenza di Antonio del fu Luigi Agarini di Piombino; ordinò che siano assunte informazioni sullo assente, e prescrisse la esecuzione delle formalità dalla legge richieste.

Volterra, li 25 maggio 1876.

3299 Avv. A. RUGGERI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.